

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti



Palazzo di Giustizia "multi-door"?
Commissione ADR: un'occasione da non perdere

In questo numero anche

la MEDIAZIONE

& Normativa di Marino Maglietta
& Organismi di composizione della crisi di Roberto De Rossi
& Mediazione familiare di Rossella Cosentino
& Negoziazione assistita di Pier Giorgio Avvisati
& Normativa e giurisprudenza

I NUMERI della MEDIAZIONE CIVILE e COMMERCIALE

Organismi di mediazione	524*
Numero mediatori	19.652*
Enti di formazione	209*
Numero formatori	1.026*
Costo mediazione	3,4%**
Costo giudizio	29,9%**
Numero mediazioni	633.127***
Accordi/procedimenti	10,87%***
Successo al tavolo	23,00%****
Mancata partecipazione	55,1%****

(*) Ministero della giustizia dati al 20 marzo 2016 al netto degli organismi e enti cancellati (<https://mediazione.giustizia.it/>)

(**) Unioncamere (dati al 30.09.2012) in relazione al valore della controversia

(***) Nostra elaborazione su dati Ministero della giustizia al 31.12.2015

(****) Ministero della giustizia (dati dal 01.01.2015 al 31.12.2015)

I NUMERI degli O.C.C.

Organismi della Composizione della Crisi	24*
Gestori delle crisi da sovraindebitamento	376*

(*) Ministero della giustizia dati al 20 marzo 2016

Le proposte "concorrenti" nel nuovo concordato preventivo tra regole dell'economia e postulati della logica

di Andrea Giordano

la MEDIAZIONE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

PERCHÉ È NECESSARIA LA RIVISTA la MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-fiscali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.

Ed inoltre

7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

Come abbonarsi:

- ▶ Visitando il nostro sito **www.rivistalamediazione.it** e seguendo le indicazioni riportate nella sezione Abbonamenti.
- ▶ Inviando un'e-mail a: abbonamenti@rivistalamediazione.it comunicandoci i Suoi dati (nome, cognome, indirizzo fiscale, luogo di spedizione, codice fiscale e partita iva) ed allegando la ricevuta di pagamento dell'abbonamento.

Per conoscere le nostre convenzioni, vi invitiamo a visitare il sito www.rivistalamediazione.it

EDITORIALE di Marco Ceino 3**la MEDIAZIONE News**

ADR QUADRA - <i>Resi noti i dati 2015</i>	4
Ministero Giustizia/1 - <i>Le istanze di mediazione superano le liti giudiziarie</i>	4
Ministero Giustizia/2 - <i>Agli ODCEC il 75% degli OCC</i>	6
Ministero Giustizia/3 - <i>Orlando istituisce Commissione ADR</i>	7
Osservatorio ADR - <i>Baratto amministrativo e mediazione</i>	7
Ultimissime - <i>TAR: annullata la norma sull'incompatibilità degli Avvocati e sul conflitto di interesse dei mediatori</i>	8

la MEDIAZIONE & Normativa

Le proposte "concorrenti" nel nuovo concordato preventivo tra regole dell'economia e postulati della logica di Andrea Giordano	9
Il diritto di famiglia tra buoni propositi e non meditati interventi di Marino Maglietta	13

la MEDIAZIONE & Organismi di composizione della crisi

Il Punto sulle Crisi da Sovraindebitamento di Roberto De Rossi	15
---	----

la MEDIAZIONE & Mediazione familiare

Mediazione Familiare: importante risorsa al cambiamento socio-culturale di Rossella Cosentino	17
--	----

la MEDIAZIONE & Negoziazione assistita

Quale rapporto tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria? di Pier Giorgio Avvisati	19
--	----

la MEDIAZIONE & Normativa e giurisprudenza

Normativa/1: Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico 21/12/2015 - Istituzione elenco Organismi ADR	21
Normativa/2: Legge Regionale del Lazio 7 marzo 2016, n. 1 Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici	24
Giurisprudenza/1: L'onere di avviare la mediazione spetta al creditore opposto - Tribunale Ordinario di Firenze - Seconda sezione Civile - Ordinanza del 15-02-2016 - Giudice: Luciana Breggia	25
Giurisprudenza/2: La mediazione non è esperita con la presenza dei soli avvocati al 1° incontro - Tribunale di Pavia Sezione III Civile - Ordinanza del 06-01-2016 - Giudice: Giorgio Marzocchi	28
Giurisprudenza/3: La mediazione è esperita solo con la presenza delle parti al primo incontro - Tribunale di Verona - Ordinanza del 21-09-2015 - Giudice: Francesco Chiavegatti	29
Giurisprudenza/4: Roma Capitale condannata per mancata partecipazione alla mediazione ordinata dal giudice Tribunale di Roma XIII Sezione Civile - Sentenza del 17-12-2015 -Giudice: Massimo Moriconi	29



Foto di copertina: Allino

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Marco Ceino
direttore@rivistalamediazione.it

COMITATO SCIENTIFICO

Claudio Berliri, *avvocato*
Giuseppe Buffone, *magistrato*
Monica De Rita, *Camera Arbitrale di Roma*
Piero Sandulli, *avvocato, docente di Diritto di procedura civile presso l'Università degli Studi di Teramo*
Giuseppe Tinelli, *avvocato, ordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Roma Tre*
Giancarlo Triscari, *magistrato*

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Pier Giorgio Avvisati, Rossella Cosentino, Roberto De Rossi, Andrea Giordano, Marino Maglietta

REDAZIONE

Via Dardanelli, 33
00195 Roma

Copyright © 2016

Centro Studi ADR S.r.l.
www.rivistalamediazione.it

Proprietà della testata: Marco Ceino

Riservati tutti i diritti. Testi e immagini: vietata la riproduzione, anche parziale
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 319/2012, 7.12.2012

Stampa: Lino Service (Pg)

UNITI PER UNIRE

4° CONVENTION DEL NETWORK DELLA FONDAZIONE ADR COMMERCIALISTI

“Professionalità e sussidiarietà nella gestione della crisi da sovraindebitamento”

20 APRILE 2016 - Hotel St. Regis

Via Vittorio E. Orlando, 3 - Roma

9.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30

Focus dell'evento è una normativa simbolicamente chiamata "antisuicidi" attraverso la quale è possibile offrire un percorso che consenta a chi è oberato di debiti di uscire dalla morsa e ricominciare a vivere. La scelta di parlare di questo tema nasce dalla convinzione che nella lotta all'usura ed alla povertà assume un ruolo strategico la categoria dei professionisti come volano di diffusione dello strumento, poiché nessuna legge può contribuire a risolvere i problemi sociali senza la volontà e l'impegno di tutti coloro che la devono rendere operativa.

PROGRAMMA

Welcome coffee

Ore 9:30 Registrazione dei partecipanti

Prima Sessione Mattino

ore 10:00 - 13:00

Indirizzi di saluto

Gerardo Longobardi (Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)

Giorgio Sganga (Presidente Fondazione Nazionale Commercialisti)

Antonino La Malfa (Presidente sez. Tribunale di Roma)

Federica Chiavaroli (Sottosegretario alla Giustizia)

Introduzione dei lavori

Felice Ruscetta (Presidente della Fondazione ADR Commercialisti)

Interventi

Luci e ombre della normativa fra obiettivi sociali ed adempimenti procedurali

Marcella Caradonna (Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti)

Le crisi da sovraindebitamento: costi sociali e implicazioni per la politica economica

Maurizio Fiasco (Comitato scientifico della Fondazione SDL e consulente della Consulta Nazionale Antiusura)

Tavola Rotonda

La prima applicazione della normativa

Moderatore

Francesco Giorgino (Giornalista RAI)

Intervengono

Nicoletta Mazzagardi (Presidente Commissione CNDCEC Sovraindebitamento)

Carmelo Leotta (Presidente sez. Tribunale Busto Arsizio)

Domenico Rotella (Vice-Presidente Nazionale della Confederazione delle Confraternite)

Mauro Antonio Albrizio (Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti)

Fausto Bertozzi (Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti)

Paola Moreschini (Avvocato)

Lunch Break 13:00 - 14:00

Seconda Sessione Pomeriggio

ore 14:00 - 17:30

Interventi

L'improcedibilità della domanda

Mariacarla Giorgetti (Avvocato, Università degli Studi di Bergamo)

La fase dell'omologa

Alfio Pulvirenti (Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti)

Tavola rotonda

**La struttura organizzativa degli OCC
Regolamento, modulistica e iter
procedurale**

Moderatore

Roberto De Rossi (Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti)

Intervengono

Domenico Arcuri (Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti)

Nicolina Ciccone (Segreteria OCC Commercialisti Roma)

Ciro Di Vuolo (Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti)

Andrea Giorgi (Commissione di studio sovraindebitamento CNDCEC)

Question time

Chiusura Lavori

La partecipazione alla convention è accreditata ai fini della FPC e da diritto a numero 7 crediti formativi

EDITORIALE

Palazzo di Giustizia "multi-door"?

Commissione ADR: un'occasione da non perdere

La Giustizia del futuro disporrà sempre più di metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie che opereranno similmente all'esperienza delle courthouses multi-door di Frank Sander. Gli obiettivi di un approccio multi-porta sono di fornire ai cittadini e all'impresa un facile accesso alla giustizia, ridurre i ritardi, aiutare le parti a raggiungere accordi che soddisfino i loro interessi, mantenere le relazioni, risparmiare tempo, denaro e lo stress inerente al contenzioso. La scelta della porta più appropriata per la risoluzione può portare al di fuori del tribunale stesso senza precludere alle parti la facoltà di ricorrere al giudizio.

Le competenze professionali dell'esperto in procedure stragiudiziali devono essere tali da facilitare l'individuazione del miglior percorso da intraprendere assistendo le parti fino ad identificare le aree di accordo, restringendo così le questioni giuridiche in un'ottica consensuale e non contenziosa.

Armonizzazione e razionalizzare il quadro normativo e favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l'uso e abbattendone i costi, è l'obiettivo della commissione di studio voluta dal Guardasigilli entro il 30 settembre 2016.

Una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato. Arbitrato che dovrebbe anche operare, a nostro giudizio, grazie all'inserimento di clausole ex lege in alcuni contratti tipici e/o materie (ad esempio locazione e condominio) e non quale prosecuzione del giudizio civile (Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»).

L'occasione non dovrebbe trascurare l'ipotesi di prevedere un'estensione alle recenti normative in materia di ADR dei consumatori e di crisi da sovra indebitamento, nonché di prevedere la mediazione familiare alla base dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.

Al ministro Orlando si chiede anche di inserire, nella commissione già insediata, professionalità diverse e necessarie per il conseguimento di un organico lavoro tecnico giuridico. La finalità della risoluzione stragiudiziale della lite è l'accordo, l'accordo non può che essere raggiunto con percorsi scevri dalla logica processuale e che in essa devono trovare la più ampia libertà di agire per conseguire il risultato atteso. Si lamenta a tale proposito l'assenza del contributo di professionisti esperti quali i Dottori Commercialisti e Esperti Contabili da sempre impegnati in prima linea nella composizione delle liti e delle crisi economico-finanziarie.

La mediazione civile e commerciale, la negoziazione assistita, l'arbitrato, le ADR dei consumatori, le procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento, le procedure di allerta volte ad anticipare l'emersione della crisi (previste nel ddl delega approvato il 10.02.2016) e la previsione della mediazione familiare nelle disposizioni dei procedimenti di separazione personale e di divorzio meritano un testo normativo unico che, in un quadro di stabilità normativa, faciliterebbe l'utilizzo, la diffusione e la comprensione delle ADR come risoluzione, ma anche come prevenzione del conflitto. Altresì si richiedono regole semplici per non dover governare la materia con la sola giurisprudenza.

MARCO CEINO

ADR QUADRA

Resi noti i dati 2015

Pubblichiamo l'analisi pervenuta da ADR Quadra sui risultati 2015 ritenendola un esempio per gli altri organismi e uno stimolo per il Ministero della giustizia a formulare report gestionali dei risultati, anche dei singoli organismi di mediazione, per l'elaborazione statistica trimestrale.

Le domande di mediazione presentate nel corso del 2015 presso il nostro organismo evidenziano un aumento del 33% rispetto al 2014 (154 contro 116).

L'analisi delle statistiche relative alle istanze depositate a

Quadra nel 2016, da gennaio ad oggi, segnala una ulteriore crescita (170% in più rispetto alle domande depositate al 31.03.2015).

Sia in Quadra che a livello nazionale, le mediazioni attivate perché condizione di procedibilità (così dette obbligatorie) fanno la parte del leone: rappresentano infatti circa l'88%.

Ciò spiega anche l'alto numero delle mediazioni che poi non vengono tenute, una volta soddisfatto l'incombente della partecipazione al primo incontro informativo. A tal riguardo, a livello nazionale siamo intorno al 20-25% (purtroppo il Ministero non fornisce il dato esatto, pur essendo in possesso di tutti gli elementi per far-

lo), mentre a Quadra registriamo il 46,75% nel 2015 e il 28,45% nel 2014. Quanto agli esiti, particolare importanza da Quadra viene data al grado di soddisfazione espresso dai partecipanti alle sessioni di mediazione, nella possibilità loro offerta di esprimersi liberamente e valutare la situazione, nonché di essere ascoltati e di confrontarsi con l'altra parte. Questi aspetti, unitamente alla gestione delle procedure di mediazione marcata dalla resa di informazioni – sia da parte della segreteria dell'organo che dal mediatore – in modo completo e chiaro su finalità e modalità di svolgimento, comportano l'ottenimento di un consenso, se dato, più informato e consapevole.

Ministero giustizia/1

Le istanze di mediazione superano le liti giudiziarie

I risultati diffusi dal Ministero della giustizia denotano il sorpasso nel 2015 dei procedimenti di mediazione rispetto a quelli nelle materie dove è prevista la condizione di procedibilità iscritti presso i Tribunali, dove è rilevante notare un calo in termini assoluti. 195.273 sono i procedimenti di mediazione iscritti presso gli organismi di mediazione nel 2015 contro i 191.721 procedimenti iscritti presso i Tribunali ordinari relativi ai codici inerenti la mediazione, che rappresentano l'8% del totale contenzioso civile (vedi Grafico 1).

Da marzo 2011 al 31 dicembre 2015 sono state presentate 633.127 istanze di mediazione e sono state 558.874 le procedure concluse di cui 60.767 con l'accordo (pari al 10,87% del totale delle procedure definite). Nella Tab. 1 i risultati sono stati suddivisi in tre periodi: dall'entrata in vigore della condizione di procedibilità alla sentenza della Corte Costituzionale con cui veniva abrogata 2011-2012), il periodo che la condizione di procedibilità non era prevista normativamente (2013) e il terzo periodo da quando si sono avuti gli effetti della reintroduzione della condi-




Grafico 1

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
Da marzo 2011 a dicembre 2012 (d.lgs. 28/2010)	192.793	22.846	11,85
2013 (effetti sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale)	24.019*	3.300*	13,74*
** Totale Anno ** da 1.1.2013 a 30.9.2013	14.401**	2.247**	15,16**
Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2014 (effetti del cosiddetto decreto del fare 1° ANNO)	147.216	14.778	10,04
Dal 1.10.2014 al 30.09.2015 (effetti del cosiddetto decreto del fare 2° ANNO)	156.551	15.420	9,85
Dal 1.10.2015 al 31.12.2015	47.913	5.476	11,43
TOTALE dal 30.09.2013 al 31.12.2015 (effetti del decreto del fare: monitoraggio primi 27 mesi)	351.680	35.674	10,14
TOTALE	558.874	60.767	10,87

Tab. 1

zione di procedibilità attraverso il decreto del fare (1.10.2013-31.12.2015).

È possibile quindi rilevare che la percentuale degli accordi sulle procedure di mediazione definite con il cosiddetto decreto del fare rispetto al decreto legislativo 28/2010 così come era previsto prima della sentenza della Corte Costituzionale è passata dall'11,85% al 10,14%. Negli ultimi tre mesi si riscontra un significativo incremento degli accordi pari all'11,43%.

L'andamento trimestrale delle istanze presentate è rappresentato nel Grafico 2.

I dati forniti dal Ministero segnalano anche un interessante incremento dei risultati dei procedimenti avuti dalla mediazione demandata dal giudice che passa da un risultato percentuale pari all'1,7 del 2011 al 9,7% del 2015, come da Tab. 2.

Particolarmente interessante è rilevare i risultati suddivisi per tipologia di organismo, come da Tab. 3. I procedimenti di mediazione definiti nel 2015 sono stati 185.745 contro 156.317 del 2014 con un incremento del 18,83%. Gli organismi di mediazione degli ordini forensi hanno fatto registrare un incremento del 25,26% mentre quelli del sistema camerale solo un 11,97%.




Grafico 2

	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %
Demandata dal giudice	1,7	3,3	2,0	4,9	9,7
Obbligatoria (condizione di procedibilità)	77,9	84,9	57,5	84,2	81,6
Clausole contrattuali	0,5	0,3	1,5	0,7	0,4
Volontaria	19,9	11,6	39,0	10,2	8,3

Tab. 2

Tipologia Organismo	Definiti dal 01.01.2014 al 31.12.2014	%	Definiti dal 01.01.2015 al 31.12.2015	%	Variazione* %
Organismi delle camere di commercio	18.185	11,63	20.361	10,96	+11,97
Organismi privati	84.723	54,20	98.415	52,98	+16,16
Ordine avvocati	52.211	33,40	65.398	35,21	+25,26
Altri ordini professionali	1.198	0,77	1.571	0,85	+31,36
Totale complessivo	156.317	100,00	185.745	100,00	+18,83

* Nostra elaborazione sui dati del Ministero della giustizia.

Tab. 3

Tipologia Organismo	Organismi al 31.12.2015	Definiti	Definiti per organismo(*)	Accordo raggiunto/sul numero totale delle volte che l'aderente è comparso (%)	Accordi raggiunti/sul numero totale delle volte che si supera il primo incontro (%)
Organismi delle camere di commercio	88	20.361	232	21,8	47,8
Organismi privati	611	98.485	161	25,9	46,8
Ordine avvocati	107	65.398	611	18,9	36,9
Altri ordini professionali	88	1.571	18	32,6	46,6
Totale complessivo	894	185.745	208	22,6	43,5

* Nostra elaborazione sui dati del Ministero della giustizia.

Tab. 4

Particolarmente interessante è il dato che emerge dalla Tab. 4 in merito alle procedure definite, suddivise per tipologia di organismo. A tale proposito si rileva che probabilmente il dato relativo al numero degli organismi e relativa ripartizione per categoria non tiene in considerazione le numerose cancellazioni.

È da notare che il sito del Ministero pubblica un elenco di organismi di mediazione che riporta 701 organismi di cui 177 cancellati al 20 marzo 2016. Pertanto, come riportato in copertina della rivista, si ritiene che il numero degli organismi sia di 524 e non di 894, come indicato nella rilevazione statistica del Ministero della giustizia al 31 dicembre 2015.

Da ciò possiamo considerare che il numero medio di mediazioni per organismo per anno nel 2015 sia di 354 contro i 208 riportati in tabella.

Nel 2015 si riscontra come si è detto un forte incremento rispetto al 2014. L'andamento qualitativo dello svolgimento dei procedimenti di mediazione denota un miglioramento in termini di accordi raggiunti con un incremento del 4,5% e di aderenti comparso in mediazione pari a un aumento del 10,86%. Diminuisce del 5,74% invece la percentuale degli accordi raggiunti con l'aderente comparso (vedi Tab. 5).

	2014	2015	Variazione %
Definiti	156.317	185.745	+18,83
Aderente comparso	40,50%	44,90%	+10,86
Accordo raggiunto*	24,40%	23,00%	-5,74
Accordo su totale procedure definite	9,882% pari a 15.447	10,327% pari a 19.182	+4,50

* Esito della mediazione con aderente comparso

Tab. 5

Ministero giustizia/2

Agli ODCEC il 75% degli OCC

Alla data del 19 marzo 2016 gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della giustizia sono 24 di cui 22 nella sezione A (18 degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 3 degli Ordini degli Avvocati e uno del sistema camerale) e 2

nella sezione B (Comune di Acireale e di Vairano Patinora).

376 sono i gestori da crisi da sovraindebitamento iscritti nell'elenco ministeriale di cui 64 sono professionisti dell'ODCEC di Roma (n. 1 nel Registro istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202).

Ministero giustizia/3

Orlando istituisce Commissione ADR

Il Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando, a tal riguardo, il 3 marzo 2016, proprio in tema

ADR, ha affermato "che si insedierà nei prossimi giorni".

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha costituito, presso l'Ufficio legislativo del dicastero, una Commissione di studio per l'elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. Pochi giorni prima il Guardiasigilli parlando in tema di ADR aveva affermato che "La materia è stata oggetto di ripetuti interventi normativi. La necessità di armonizzare e razionalizzare il quadro normativo ha suggerito l'opportunità di costruire un gruppo di studio sull'argomento".

L'obiettivo è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumen-

ti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l'uso e abbattendone i costi.

La Commissione, pertanto, ha il compito di elaborare, entro il 30 settembre 2016, un'ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato. Il gruppo di lavoro è così costituito:

Guido Alpa, Presidente, ordinario di diritto privato Università di Roma "La Sapienza"

Franco Amadeo, notaio in Imperia-Sanremo

Giovanni Amoroso, presidente di sezione Corte di Cassazione

Ferruccio Auletta, ordinario di procedura civile, Università di Napoli "Federico II"

Antonio Briguglio, ordinario di procedura civile, Università di Roma Tor Vergata

Luciana Breggia, presidente sezione Tribunale di Firenze

Alessandro Cardosi, avvocato del Foro La Spezia

Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo Università studi internazionali di Roma UNINT

Antonella Ciriello, magistrato sezione lavoro tribunale Napoli

Giovanni Giangreco Marotta, avvocato del Foro di Roma

Alberto Giusti, magistrato Corte di Cassazione

Michele Marchesiello, magistrato già presidente sezione Tribunale di Genova

Giuseppina Raguso, notaio in Bari

Chiara Tenella Sillani, ordinario di diritto privato Università di Milano.

Osservatorio ADR

Baratto amministrativo e mediazione

Presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati il 15 marzo scorso il convegno "La giustizia alternativa, razionalizzazione ed emancipazione" organizzato da Osservatorio ADR.

Il Sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore nel delineare l'impegno del ministero per le ADR ha significato l'importanza della costituenda commissione per armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che favorisca la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l'uso e abbattendone i costi. Inoltre ha illustrato

risultati circa l'attività di controllo sugli organismi di mediazione: a seguito di 54 controlli sono seguite 25 cancellazioni dal registro. La "sussidiarietà circolare" come strumento capace di trovare soluzioni che possano contribuire all'allocazione perfetta delle risorse, anche attraverso l'uso dei sistemi ADR opportunamente "adattati" in ambito economico è stato il tema di un interessante panel di lavoro che ha visto la partecipazione dell'On.le Sergio Boccadutri. A tal riguardo è emerso che la promulgazione dell'art. 24 del D.Lgs. 164/2014¹

ha introdotto il "baratto amministrativo". Ciò potrebbe dare la possibilità di promuovere, di fatto, un'economia circolare tra l'economia e il mercato locale. Mario Bacini, presidente Ente Nazionale per il Microcredito, vede la possibilità di compensazioni di beni e servizi con la restituzione di quanto erogato per il microcredito.

Infine la dottoressa Francesca Tempesta, coordinatrice dell'incanto, ritiene che le ADR possano anche generare un nuovo welfare di comunità e sussidiarietà circolare nell'ambito della funzione giustizia ed in ambito economico.

¹Art. 24. Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio
1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

ULTIMISSIME

TAR: annullata la norma sull'incompatibilità degli Avvocati e sul conflitto di interesse dei mediatori

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Prima Sezione) si è pronunciato definitivamente accogliendo il ricorso che impugnava i provvedimenti normativi che avevano introdotto l'incompatibilità degli avvocati-mediatori e i conflitti di interesse dei mediatori.

La sentenza è stata depositata il 1 aprile 2016 n. 3989 in merito al ricorso numero di registro generale 14664 del 2014 contro il Ministero della Giustizia proposto dal Coordinamento della Conciliazione Forense, in persona del legale rappresentante p.t., e Angelo Santi, in proprio e nella qualità di mediatore dell'Organismo di mediazione forense di Perugia, Camera di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, in persona del legale rappresentante p.t., Maria Agnino e Roberto Nicodemi.

Nel ricorso si richiedeva la sospensione: dell'art. 6 - nella sua interezza - del Decreto del Ministro della Giustizia del 4.08.2014 n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.09.2014, che ha inserito l'art. 14-bis nel Decreto del Ministro della Giustizia del 18.10.2010 n. 180; - ovvero, in via subordinata, dell'art. 6 del decreto del Ministro della Giustizia del 4.8.2014 n. 139 nella parte in cui dispone che "1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali" (art. 14-bis, comma 1, Decreto del Ministro della Giustizia del 18.10.2010 n. 180);

- ovvero, in via ulteriormente subordinata, dell'art. 6 del Decreto del Ministro della Giustizia del 04.08.2014 n. 139 nella parte in cui dispone che "1...il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali" (art. 14-bis, comma 1, Decre-

to del Ministro della Giustizia del 18.10.2010 n. 180);

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti, ove lesivo, con riserva di motivi aggiunti;

- quanto ai motivi aggiunti: - della Circolare 14 luglio 2015 - Avente ad oggetto *incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato*".

Il Collegio rileva che il legislatore "delegante" ha voluto chiarire alcuni "punti cardine" da seguire, principalmente orientati a riconoscere che la mediazione era limitata ai diritti disponibili, che gli "organismi di conciliazione", e non i singoli mediatori, erano i soggetti destinatari del compito di dare luogo alla "mediazione" come congegnata, riconoscendo per quelli istituiti presso i Tribunali alcune facilitazioni, che gli organismi stessi erano "vigilati" dal Ministero della Giustizia, che assumeva rilievo il rispetto del "codice deontologico" al fine di garantire la neutralità, indipendenza e imparzialità del singolo conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni...

Il Collegio non può esimersi dall'osservare che il regolamento dell'organismo scelto dalle parti assume un ruolo centrale nell'assetto della procedura e ciò appare del tutto in linea con la volontà del legislatore "delegante" di dare rilievo alla struttura di mediazione in sé considerata più che ai singoli componenti. Il legislatore, infatti, prevede che sia il regolamento stesso, quindi, ad assumere (anche) la funzione di individuare modalità di nomina del (singolo) mediatore che ne assicurino la sostanziale indipendenza e terzietà...

L'imparzialità e terzietà del mediatore, quindi, sono ritenute necessarie ma legate alla dichiarazione del singolo secondo l'imposizione del regolamento dell'organismo, a pena di procedibilità, e in relazione a quanto già previsto dalla normativa primaria in tal senso.

Da ultimo il Collegio osserva che la decretazione ministeriale

non pare che abbia colto appieno l'estrema, variegata composizione degli studi legali professionali sparsi sul territorio e il rapporto numerico con gli organismi di mediazione in ciascun distretto di Tribunale. Non pare essersi tenuto conto, vale a dire, che in alcune parti del territorio nazionale, in special modo nelle città metropolitane, l'organizzazione professionale pare andare verso una composizione orientata su studi professionali "complessi", spesso interdisciplinari, e con un numero sostanzioso di organismi di mediazione sul territorio, così che non pare irreversibile sulla scelta di effettuare anche la mediazione il mutamento di un organismo di appartenenza per il singolo legale. Vi sono però in altre zone del territorio organizzazioni più "semplici" e "capillari", ove l'avvocato, da solo e in locali da lui unicamente detenuti, esercita sia in campo penale che civile che tributario e/o amministrativo, con uno e massimo due organismi di mediazione di riferimento, così che le disposizioni di cui all'art. 14 bis in esame lo costringerebbero a rinunciare inevitabilmente alla mediazione.

Così pure non trascurabili sono le osservazioni secondo le quali ben potrebbe una parte scegliere un organismo di mediazione specifico, ove è iscritto un legale di fiducia di controparte, al solo fine di impedire l'assistenza nell'affare.

Non avrebbe alcun senso condivisibile, quindi, una previsione normativa che dapprima demanda ai regolamenti degli organismi di occuparsi delle modalità di nomina dei mediatori al fine di garantirne (anche) l'imparzialità e poi demanda a decreto ministeriale la stessa materia. Né si comprende poi in cosa consista la differenza tra "imparzialità" e "incompatibilità e conflitto di interessi", che l'Avvocatura evidenzia, laddove la prima non può che comprendere le altre due, costituendone presupposto.

La fondatezza del ricorso introduttivo comporta, poi, anche l'annullamento dell'impugnata circolare ministeriale di cui ai motivi aggiunti, per illegittimità derivata. Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi per la novità della fattispecie.

Le proposte “concorrenti” nel nuovo concordato preventivo tra regole dell’economia e postulati della logica

Introduzione

La “miniriforma” di cui al d.l. 27 giugno 2015, n. 83¹ ha consegnato il concordato preventivo al mercato².

Emblematico è il novellato art. 163, c. 4, l. fall., che, consentendo – sulla falsariga del § 1121 del *U.S. Bankruptcy Code*³ – ad uno o più creditori di depositare una proposta concorrente di concordato preventivo, incrina la monopolistica legittimazione del debitore alla presentazione della domanda⁴.

Se è, infatti, vero che spetta, a tutt’oggi, al solo imprenditore in crisi stabilire se

fare ricorso alla procedura⁵, i creditori, che rappresentino il dieci per cento dei crediti risultanti dalla relazione sulla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’art. 161, c. 2, lett. a), l. fall., possono, presentando una proposta entro i trenta giorni antecedenti l’adunanza dei creditori⁶, fargli “concorrenza”⁷.

Fisionomia delle proposte “concorrenti” e relativo procedimento

Alla chiarezza sulle finalità del nuovo istituto – volto a consentire agli interessati di sostituirsi all’imprenditore nell’esercizio dell’impresa in crisi⁸ –, non corrisponde una

¹ Convertito, con modifiche, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

² In tema, v., oltre ai testi citati *infra*, FABIANI, *L’iperτροφica legislazione concorsuale fra nostalgie e incerte contaminazioni ideologiche*, in *www.ilcaso.it*; GUIDOTTI, *Misure urgenti in materia fallimentare (d.l. 27 giugno 2015, n. 83): le modifiche alla disciplina del fallimento e le disposizioni dettate in tema di proposte concorrenti*, *ivi*; LAMANNA, *La miniriforma (anche) del diritto concorsuale secondo il decreto “contendibilità e soluzioni finanziarie” n. 83/2015: un primo commento*, in *www.ilfallimentarista.it*; *Id.*, *La legge fallimentare dopo la miniriforma del D.L. n. 83/2015*, in *Il civilista*, 2015, 8 ss.; MARINONI-NISIVOCIA-SANTORIELLO, *Decreto giustizia: le novità in materia fallimentare*, Milano, 2015.

³ Stando, in particolare, al *Bankruptcy Code*, se il debitore mantiene la c.d. *exclusivity* nel proporre il di lui piano di risanamento al ceto creditorio entro i centoventi – prorogabili sino a centottanta – giorni successivi all’apertura della procedura, qualsiasi creditore è, alla scadenza del termine, legittimato a depositare un *plan* alternativo.

⁴ Per la prima letteratura sul tema: AMBROSINI, *Il nuovo concordato preventivo alla luce della “miniriforma” del 2015*, in *Dir. fall.*, 2015, I, 374 ss.; D’ATTORRE, *Le proposte di concordato preventivo concorrenti*, in *Fall.*, 2015, 1163 ss.; FAROLFI, *Concordato preventivo: le novità di agosto*, in *www.ilfallimentarista.it*, 2015; RIMATO, *Proposte concorrenti e mercati delle proposte nel nuovo concordato preventivo*, in *www.fallimentiesocietà.it*, 2015; ROSSI, *Il contenuto delle proposte concorrenti nel concordato preventivo (prime riflessioni)*, in *www.ilcaso.it*, 2015; SABATELLI, *Appunti sul concordato preventivo dopo la legge di conversione del D.L. n. 83/2015*, *ivi*, 2015; SAVIOLI, *Concorrenza nel mercato e per il mercato delle crisi d’impresa. Le innovazioni del D.L. 83/2015 per la procedura di concordato preventivo*, *ivi*, 2015. V., per la giurisprudenza, Trib. Ancona, 26 novembre 2015, in *www.ilcaso.it*, secondo cui la disciplina delle proposte concorrenti non si applica ai procedimenti introdotti con ricorso prenotativo prima dell’entrata in vigore delle norme previste dall’art. 3 del d.l. n. 83/2015, *cit.*

⁵ È, infatti, il deposito della domanda del debitore a segnare il termine iniziale per la presentazione di proposte concorrenti. V., in merito, D’ATTORRE, *Le proposte di concordato preventivo concorrenti*, *cit.*, 1163: “L’impatto sistematico è rilevante, nella misura in cui rompe anche nel concordato preventivo il monopolio del debitore nella legittimazione alla presentazione di una proposta da sottoporre all’approvazione dei creditori ed all’omologazione del tribunale. Monopolio del debitore che viene incrinato e limitato, ma non del tutto superato, perché egli rimane comunque l’unico soggetto legittimato a decidere se fare ricorso o meno alla procedura di concordato preventivo, depositando la domanda introduttiva”.

⁶ Termine da ritenersi perentorio, onde evitare che il suo eventuale procrastinamento si risolva in pregiudizi per gli stessi creditori.

⁷ Per un’applicazione all’istituto delle regole della teoria economica, v. SAVIOLI, *Concorrenza nel mercato e per il mercato delle crisi d’impresa. Le innovazioni del D.L. 83/2015 per la procedura di concordato preventivo*, *cit.*, 1.

⁸ Più segnatamente, gli obiettivi individuati dall’art. 3 della Relazione al d.d.l. di conversione in legge del d.l. n. 83/2015 sono: “a) offrire ai creditori strumenti per impedire che il debitore presenti proposte che non rispettano il reale valore dell’azienda (appropriandosi, così, integralmente del surplus di ristrutturazione, ossia del maggiore valore creato dalla riorganizzazione rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare), anche quando ai creditori non sia offerta l’integrale soddisfazione dei loro crediti, benché riscadenziati; b) creare i presupposti per la nascita, anche in Italia, di un mercato dei distressed debt, già da tempo sviluppatosi in altri Paesi (tra cui, in particolare, gli Stati Uniti d’America) in modo da consentirne un significativo smobilizzo. Eventuali investitori interessati a compiere un’operazione di acquisto e risanamento di un’impresa in concordato, per poter presentare una proposta alternativa, dovrebbero infatti acquistare crediti nei confronti dell’impresa in concordato per un valore pari almeno al 10 per cento dell’indebitamento di quest’ultima. Se poi l’investitore volesse assicurarsi

altrettanto lineare disciplina normativa, che appare, sia in relazione ai possibili contenuti delle proposte sia all'*iter* da applicarsi, in più parti, sibillina. Se sarà la prassi a dare certezza, dall'ordito di norme sembra desumersi che la proposta, concorrente rispetto a quella del debitore, e il relativo piano possano fregiarsi di qualsivoglia contenuto.

Dall'art. 163 l. fall., che si limita a prevedere la possibilità che proposta e piano contemplino l'intervento di terzi ed altresì a stabilire che, se il debitore è una società per azioni o a responsabilità limitata, il concorrente può anche proporre di modificare la struttura della compagine sociale⁹, dovrebbe desumersi che l'autonomia di cui godono i proponenti sia la stessa che la legge riconosce all'imprenditore in stato di crisi.

Analogamente deve dirsi in relazione al procedimento di approvazione e successiva omologazione delle proposte concorrenti, destinato a snodarsi secondo un andamento, *mutatis mutandis*, coincidente a quello cui è sottoposta la domanda del debitore.

Stando all'art. 163, c. 4, l. fall., le proposte concorrenti e il relativo piano devono essere depositati non oltre trenta giorni prima della data stabilita per l'adunanza dei creditori. Alla proposta concorrente va, oltre al piano, allegata la relazione del professionista di cui all'art. 161, c. 3, l. fall., che può limitarsi ad attestare la fattibilità in relazione agli aspetti che non siano già oggetto di verifica del commissario giudiziale e può, quindi, essere omessa ove non ve ne siano¹⁰. Non è prevista nessun'altra allegazione documentale a corredo della proposta, né si riconnette conseguenza sanzionatoria alcuna al mancato deposito della relazione, nei casi in cui sarebbe necessaria¹¹.

Il vaglio di ammissibilità del tribunale investe la sussistenza di un presupposto soggettivo – il fatto che i creditori rappresentino, anche per acquisti successivi alla domanda di concordato¹², il dieci per cento dei crediti

il successo della propria proposta la percentuale di crediti che dovrebbe essere acquistata sarebbe molto maggiore”.

⁹ V. l'art. 163, c. 4, l. fall., sulla possibile inclusione di un aumento di capitale persino con esclusione del diritto di opzione. Sui possibili contenuti delle proposte concorrenti, v. ROSSI, *Il contenuto delle proposte concorrenti nel concordato preventivo (prime riflessioni)*, cit., 4 ss.

¹⁰ V. l'art. 163, c. 4, l. fall.

¹¹ V., condivisibilmente, SABATELLI, *Appunti sul concordato preventivo dopo la legge di conversione del D.L. n. 83/2015*, cit., 27.

¹² Non è, a prima lettura, chiaro se la proposta possa essere depositata anche da chi abbia acquistato la stessa qualità di creditore successivamente alla domanda

risultanti dalla relazione sulla situazione patrimoniale di cui all'art. 161, c. 2, lett. a), l. fall.¹³ – e di uno oggettivo¹⁴, la circostanza che il debitore non abbia offerto, nel concordato liquidatorio, almeno il quaranta per cento dei crediti chirografari, ed, in quello con continuità aziendale ex art. 186-*bis* l. fall., almeno il trenta¹⁵.

Spetta pure al tribunale la verifica sui criteri di formazione delle distinte classi di creditori, ove il creditore concorrente le abbia contemplate¹⁶.

L'*iter* di approvazione, cui è riservata l'apposita adunanza dei creditori, presieduta dal giudice delegato, non molto differisce dal procedimento previsto, prima della novella, per la proposta del debitore.

Almeno dieci giorni prima dell'adunanza, il commissario giudiziale riferisce in merito alle proposte concorrenti con relazione inte-

di concordato; preferibile appare – ai lumi della *ratio* della novella, radicata nell'intenzione di promuovere la contendibilità dell'impresa in crisi – la soluzione liberale (così, AMBROSINI, *Il nuovo concordato preventivo alla luce della "miniriforma" del 2015*, cit., 374). Sulla possibile estensione della legittimazione anche ai creditori sopravvenuti, divenuti tali per effetto di acquisti successivi al deposito della domanda, v. D'ATTORRE, *Le proposte di concordato preventivo concorrenti*, cit., 1166 (*contra*, l'impostazione di chi attribuisce la legittimazione ai soli creditori, senza estenderla ai terzi che divengono tali per effetto di cessioni successive al deposito della domanda – v., segnatamente, LAMANNA, *Le proposte di concordato preventivo concorrenti*, cit., 27).

¹³ Sarebbe stato, in realtà, più opportuno il richiamo all'elenco nominativo dei creditori, depositato ai sensi dell'art. 161, c. 2, lett. c), l. fall., che contiene l'indicazione analitica e nominativa dei primi. Di momento è altresì l'art. 163, c. 4, l. fall., a tenore del quale: "Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo”.

¹⁴ Il cui vaglio include – secondo una condivisibile impostazione (BOZZA, *Brevi considerazioni su alcune norme dell'ultima riforma*, cit., 16) – la verifica sulla fattibilità della proposta, ossia sulla sua effettiva idoneità ad assicurare il pagamento della soglia.

¹⁵ La *ratio* del presupposto oggettivo in commento dovrebbe appuntarsi nella necessità di promuovere la rapida emersione della crisi, inducendo il debitore ad un accordo che consenta un'adeguata soddisfazione del ceto creditorio. V., nella medesima ottica, la previsione di cui all'art. 160, u.c., che, fulminando con l'inammissibilità la domanda di concordato liquidatorio rispetto alla quale il debitore non abbia assicurato almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, ha dato concretezza alla necessità – sancita da Cass., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521, in *Foro it.*, 2013, I, 1534, ed, invero, potenziata dalla riforma – di garantire ai creditori "una sia pure minimale consistenza del credito". Sul rinnovato favor del legislatore per il concordato con continuità, risultante anche dalla differenziazione delle soglie, v. FICO, *Riflessioni sul concordato con continuità dopo il D.L. 83/2015*, in *www.ilfallimentarista.it*, 2016.

¹⁶ V. l'art. 163, u.c., l. fall.

grativa, di regola contenente una particolareggiata comparazione tra le stesse, destinata ad essere depositata in cancelleria e comunicata ai creditori, con le modalità di cui all'art. 171, c. 2, l. fall.¹⁷

In seno all'adunanza, dopo l'illustrazione da parte del commissario della detta relazione, ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti; rilievi su ammissibilità o fattibilità delle proposte concorrenti possono promanare anche dal debitore, che ha facoltà di rispondere e contestare i crediti e deve, in ogni caso, fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

Sono sottoposte al voto tutte le proposte depositate dal debitore e dai creditori, seguendo, per quelle presentate da questi ultimi, l'ordine temporale del loro deposito.

Viene approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, è preferita quella del debitore o, nell'ipotesi di parità tra proposte concorrenti, quella che sia stata presentata per prima¹⁸. Ove nessuna proposta sia stata approvata, il giudice rimette al voto quella che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando un nuovo termine per la comunicazione ai creditori, che, nei venti giorni successivi, possono esprimere il loro dissenso¹⁹.

Mentre l'andamento dell'*iter* ricalca quello previgente, di momento è la previsione per cui i creditori proponenti hanno diritto di voto, purché collocati in un'autonoma classe²⁰.

Una volta approvato, il concordato è soggetto all'omologazione del competente tribunale; all'omologazione, destinata a svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 180 l. fall.²¹, segue la fase di esecuzione, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, cui è riservato l'art. 185 l. fall.

Se nulla dice il disposto sull'ipotesi di

¹⁷ Art. 172, c. 2, l. fall.

¹⁸ Art. 177 l. fall.

¹⁹ Va, in merito, evidenziata la generale previsione del novellato art. 173 l. fall., che ha eliminato il meccanismo del silenzio-assenso, volto ad agevolare la formazione delle maggioranze necessarie all'approvazione della proposta.

²⁰ Così il penultimo comma dell'art. 163 l. fall.

²¹ Non può non richiamarsi, sulla vessata questione dei poteri del Tribunale nel giudizio di omologa, a Cass., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521, cit., secondo cui *"il sindacato del giudice in ordine al requisito di fattibilità giuridica del concordato deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento [...], mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta"*.

omessa collaborazione dei creditori all'attuazione del piano, l'attenzione è rivolta ai soli casi di omissioni o ritardi imputabili al debitore. Dopo aver consacrato l'obbligo di quest'ultimo di dare esecuzione alla proposta approvata e omologata, la norma si appunta sul solo dovere del commissario giudiziale di segnalare al tribunale eventuali contegni ostruzionistici dell'imprenditore in crisi e sul diritto del creditore, che abbia presentato la proposta, di denunciare all'ufficio i ritardi o le omissioni anzidette. Nei casi di denuncia al tribunale, quest'ultimo può attribuirsi al commissario giudiziale il potere di sostituirsi al debitore per il compimento degli atti richiesti. Ove l'imprenditore inadempiente sia una società, il tribunale può revocarne l'organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario che provveda ad eseguire la proposta; nell'ipotesi di avvenuta inclusione, in quest'ultima, della previsione di aumento del capitale sociale, l'amministratore giudiziario è anche legittimato a convocare, all'uopo, l'assemblea straordinaria.

Le proposte "concorrenti" nell'ottica del c.d. bilanciamento tra confliggenti interessi

Si è detto che la proposta dei creditori reca i contenuti di cui all'art. 160, l. fall., e segue un *iter*, di approvazione e successiva omologazione, coincidente – salvo i riferiti adattamenti²² – con quello cui è soggetta la domanda dell'imprenditore.

L'unico punto di equilibrio tra i confliggenti interessi, di debitore e creditori antagonisti, si ravvisa nella prevista inammissibilità delle proposte concorrenti allorché quella del debitore garantisca il soddisfacimento di almeno il quaranta per cento dei crediti chirografari nell'ipotesi di concordato liquidatorio o del trenta nel caso di concordato con continuità aziendale²³.

Quanto la bilancia penda dalla parte dei creditori si constata al solo immaginare la prevedibile difficoltà, per un imprenditore in crisi – a maggior ragione se insolvente –, di assicurare tanto elevate percentuali di pagamento²⁴ ai creditori chirografari e, di riflesso, ancor più consistenti livelli di soddisfacimento ai titolari di cause legittime di prelazione.

²² V. il § 2 del presente scritto.

²³ Vaglio di ammissibilità, quest'ultimo, che dovrebbe essere agevolato dall'ulteriore previsione, contenuta nel novellato art. 161, c. 2, lett. e), per cui l'imprenditore è tenuto a precisare l'indicazione dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che ciascun creditore avrebbe a conseguire dalla proposta.

²⁴ Ben superiori rispetto a quella *"minimale consistenza del credito"* richiesta, ai fini della fattibilità della proposta, da Cass., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521, cit.

A ciò devono aggiungersi non solo l'almeno apparente minor rigore cui sono regolamentati gli oneri documentali gravanti sui creditori "concorrenti" rispetto a quelli cui deve assolvere l'imprenditore in crisi, ma anche la possibilità – non impedita dalle assai late maglie della novella – che la proposta concorrente non sia migliorativa, prospetti un concordato di natura diversa (ad esempio, liquidatoria) rispetto a quello (in ipotesi, di continuità aziendale) contemplato nella proposta del debitore o finanche modifichi – mercé la richiamata possibilità un aumento di capitale, vieppiù con esclusione del diritto di opzione – la struttura della compagine sociale²⁵. Siffatta disparità tra i "lati" del "mercato" appare, poi, aggravata dall'estensione del diritto di voto agli stessi creditori proponenti che siano collocati in un'autonoma classe e dall'assenza di rimedi – quali il *mandataire judiciaire* previsto, nel caso di inerzia del debitore, dall'art. 185, l. fall. – volti all'attuazione del piano da parte dei creditori.

Le proposte "concorrenti" nell'ottica del principio di identità e non contraddizione

Se sono, per i motivi anzidetti, dubbi l'effettiva mitezza del bilanciamento tra interessi contrapposti, e la stessa compatibilità della novella con la libertà di iniziativa economica²⁶, parimenti discutibile è la sua continuità con le riforme pregresse, che, dando ingresso al concordato "con riserva"²⁷, sal-

²⁵ Per un confronto con l'ordinamento francese, v. l'art. 631-19-2 del *Code de Commerce*, come, da ultimo, modificato dalla *loi Macron*, approvata il 10 luglio 2015.

²⁶ E – stando alla prima letteratura – con la tutela del diritto di proprietà del debitore, rilevante ex art. 42 Cost. (in questo senso, BOZZA, *Brevi considerazioni su alcune norme dell'ultima riforma*, in *www.fallimentiesocietà.it*, 2015, 12: "[...] la norma è al limite della tenuta costituzionale, in quanto si consente ad un terzo di appropriarsi dell'azienda e dell'impresa altrui, attuandosi, in violazione dell'art. 42 Cost. un esproprio a favore di un privato non collegato ad un pubblico interesse. Se ciò può essere giustificato nel concordato fallimentare, che presuppone la dichiarazione di insolvenza del debitore e lo spossamento dello stesso proprio ai fini della liquidazione dei suoi beni, non lo è altrettanto nel concordato preventivo, ove manca l'accertamento della insolvenza e il debitore, che potrebbe anche versare in uno stato di crisi reversibile, dispone ancora del suo patrimonio, pur se sotto la vigilanza del commissario, e la legge gli concede la libertà di gestire la crisi nel modo che crede più opportuno"; contra: D'ATTORRE, *Le proposte di concordato preventivo concorrenti*, cit., 1163-1164).

²⁷ D'ANGELO, *Il nuovo volto del concordato preventivo con riserva*, in *Giur. comm.*, 2014, 494 ss.; ARATO, *Il concordato preventivo con riserva*, Torino, 2013; DEL LINZ, *La domanda di concordato preventivo "con riserva"*, in *Giur. comm.*, 2013, II, 161 e ss.; SALVATO, *Nuove regole per la domanda di concordato preventivo con riserva*, in *Fall.*, 2013, 1209 ss.; POLI, *Gli effetti del concordato in bianco, ovvero costi ed opportunità del nuovo istituto*, in *www.ilfallimentarista.it*, 2013; PANZANI,

vaguardando la funzionalità del complesso produttivo con la formula della "continuità aziendale"²⁸, e, più in generale, ampliando l'autonomia propositiva del debitore²⁹, hanno sensibilmente incentivato la fruibilità dello strumento.

Discutibile è la stessa, intrinseca, coerenza del neointrodotta ordito normativo, che, da una parte apre ai finanziamenti prevedibili anche nella fase "prenotativa" e introduce nuovi finanziamenti urgenti ispirati ai *first day orders*³⁰, e dall'altra svuota, nel senso che si è detto, l'*appeal* dell'istituto.

Qualificare il concordato come "la procedura di maggiore portata e rilievo per la ristrutturazione e il recupero del credito verso l'impresa in crisi"³¹ e, poi, disincentivare il suo impiego con i freni concorrenziali potrebbe, in definitiva, condurre – ma sarà la prassi ad auspicabilmente smentirlo – a risultati paradossalmente contrastanti con l'interesse creditorio e, prima ancora, con i basilari postulati della logica³².

ANDREA GIORDANO

Procuratore dello Stato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il concordato in bianco, ivi, 2012; FABIANI, *Vademecum per la domanda "prenotativa" di concordato preventivo*, in *www.ilcaso.it*, II, 313/2012.

²⁸ V., per tutti, DI MARZIO, *Concordato con continuità aziendale*, in *Libro dell'anno del diritto 2013*, in *www.treccani.it*, 2013, nonché, da ultima, PETTIROSSI, *Il concordato preventivo: della fattispecie con continuità aziendale*, in *Dir. fall.*, 2015, I, 205.

²⁹ Per riferimenti: GIORDANO-TOMMASI-VASAPOLLO, *Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Padova, 2015, 691.

³⁰ V. l'art. 182- *quinquies* l. fall. Sull'importanza di strumenti siffatti, v. PECK, *Il caso Lehman Brothers*, in *AA.VV., Grandi e piccole insolvenze: dal caso Chrysler alla crisi del consumatore*, Torino, 2010, 27 ss. e GONZALES, *Il caso Chrysler*, ivi, 35 ss.

³¹ Così la Relazione al d.d.l. di conversione in legge del d.l. n. 83/2015, cit. V., nello stesso senso, GIORDANO, *In tema di abuso del concordato "con riserva"*, in *Iustitia*, 2015, 461.

³² Il riferimento è ad ARISTOTELE, *Metafisica*, Gamma (IV), 3, 1005 b 19-20: "è impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto". V., in argomento, BERTI, *Il principio di non contraddizione come criterio supremo di significanza nella metafisica aristotelica*, in *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, cl. Sc. Mor., s. VIII, vol. XXI, fasc. 7-12, 1966, 224-252, nonché ID., *Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni*, Palermo, 1987. Sulla strumentalità del principio di non contraddizione rispetto alla conoscenza del reale e sulla valenza del medesimo quale garanzia di veridicità del discorso, v. CAVALLA, *Della possibilità di fondare la logica giudiziaria sulla struttura del principio di non contraddizione. Saggio introduttivo*, in *"Verifiche"*, XII, 1983, 5 e ID., *A proposito della ricerca della verità nel processo*, in *"Verifiche"*, XIII, 1983, 469.

Il diritto di famiglia tra buoni propositi e non meditati interventi

Dal 2012 a oggi una serie di turbinose e frammentarie modifiche, spesso in contraddizione con gli enunciati principi, hanno reso sempre più incerto e difficoltoso il compito degli addetti ai lavori, al tempo stesso incrementando il contenzioso e la necessità di utilizzare efficaci strumenti riparativi, da incentivare adeguatamente

Si lamenta da tempo e da più parti che l'affidamento condiviso – pensato e voluto fermamente da una parte largamente maggioritaria della popolazione – è legge tradita, svuotata nei suoi fondamentali scopi di assicurare effettiva centralità a diritti dei figli costituzionalmente garantiti; richiamare padri distratti a una piena assunzione di responsabilità rassicurando al contempo quelli già intenzionati ad essere presenti e ingiustamente allontanati da perversi meccanismi legali; liberare alle madri legittimi spazi per la vita privata e il lavoro, godendo di effettive pari opportunità, grazie all'affiancamento dei padri nell'educazione e nella cura dei figli. Artifici giurisprudenziali sistematicamente adottati, come il "genitore collocatario", la "domiciliazione prevalente" e l'"assegno di mantenimento" in luogo della partecipazione diretta hanno affossato la riforma del 2006, restaurando il modello monogenitoriale.

È, tuttavia, sfuggita ai più la costante tendenza a legittimare l'applicazione distorta dell'affidamento condiviso osservabile nei successivi interventi legislativi come il D.lgs 154/2013, nato con giustificati e condivisibili intenti, ma frettolosamente compilato – senza adeguata consultazione e dibattito – per realizzare l'equiparazione della filiazione naturale a quella legittima. Al suo interno ne sono esempio (*ex multis*, e oltre tutto *in eccesso di delega*) l'improprio inserimento nel codice civile del concetto di "residenza abituale"; il mantenimento (dalla legge 898/1970) del privilegio a favore del *coniuge* debole nell'assegnazione della casa familiare anche rispetto ai figli (da cui segue che il figlio di genitori non coniugati resta al primo posto); la manipolazione facilitativa delle norme sui trasferimenti dei genitori separati; la subordinazione dell'ascolto del minore a una insindacabile valutazione di opportunità da parte del giudice. *Ascolto del minore* disinvoltamente dimenticato (ovvero, in pratica, addirittura *soppresso*) dalla legge 162/2014 nei casi di negoziazione assistita. Ma l'Italia non ha firmato e ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1996 sui diritti dei minori? Non si era detto che gli interventi sul diritto di famiglia dovevano ispirarsi al di lui esclusivo interesse? Non era stata solennemen-

te affermata la fine di ogni discriminazione tra i figli? E non basta. Il DDL 2081 già approvato dal Senato, nella parte dedicata alle convivenze di fatto (*quo vide*), alla quale è stata dedicata scarsissima attenzione mediatica, vuole introdurre una serie di obblighi a contenuto economico tra persone non coniugate quale automatica conseguenza di avere avuto residenza anagrafica comune per alcun tempo, all'interno di una relazione affettiva e "stabile". Già questo tipo di approccio suscita non poche perplessità di carattere logico-giuridico. Far rientrare tra quelli "stabili" rapporti che sono appena volati in pezzi è una contraddizione in termini, una sorta di ossimoro. Certamente se si prendono in considerazione casi particolari – una signora che dopo venti anni di convivenza venga abbandonata con tre figli a carico – l'idea di pensare a un sostentamento può apparire plausibile. Tuttavia, c'è da chiedersi anzitutto perché quella persona e il suo partner non si sono sposate. Forse per scelta, perché non volevano mescolare denaro e sentimenti, perché volevano mantenere viva la tensione di coppia confermando giorno per giorno il progetto di vivere insieme. In quel caso la previsione di una serie di obblighi che scattano automaticamente cozza direttamente contro la loro volontà. E se anche così non fosse andata, si offrivano al legislatore altre soluzioni, altri metodi di tutela, che avrebbero potuto coprire in modo soddisfacente tutte le fattispecie; sempre, doverosamente, fondandosi sul consenso delle parti, sulla volontarietà. Non a caso i paesi che ci hanno preceduto nell'affrontare il problema hanno utilizzato i Patti di convivenza, liberamente sottoscritti, mentre per le situazioni più gravi in cui manchi la tutela del partner è previsto il sostegno dello stato. Il fatto curioso è che anche il DDL 2081 si è ricordato di questo approccio (comma 50), ma non ha inteso includere tra i contenuti del contratto (comma 53) la possibilità di disciplinare consensualmente anche la fine del rapporto. Ma allora perché, quanto meno, non agganciare l'obbligo degli alimenti a qualche caratteristica oggettiva del legame, come la sua durata e/o la presenza di figli?

Sono state, invece, emesse in modo automatico disposizioni decisamente discuti-

bili, come quelle relative al godimento della casa, di cui al comma 42. Comprensibile la preoccupazione di evitare l'espulsione immediata dal comune alloggio del partner e dei figli eventualmente nati dalla convivenza, alla morte del proprietario. Tuttavia si è dimenticato che potrebbero esserci anche figli minori nati al *de cuius* da un legame precedente, magari matrimoniale. In questo caso i figli nati nel matrimonio vedrebbero sospesi per 3 anni i propri diritti ereditari sul godimento della casa (come lo sarebbero quelli del loro genitore separato, ovviamente) e si violerebbe di nuovo la recente conquista del principio che tutti i figli sono uguali. Se era giusto non discriminare i figli "naturali" da quelli "legittimi" (nel linguaggio di un tempo), in questo modo si pratica una sorta di "pregiudizio capovolto". Peggio ancora, se la coppia convivente non ha avuto figli, il sacrificio di quelli nati nel matrimonio va a favore di un soggetto adulto. Non diversamente, l'obbligo di corrispondere gli alimenti a un ex convivente (comma 65) può andare a sacrificare le risorse a favore di figli minori di altro letto, facendo prevalere una tutela adultocentrica e, al tempo stesso, se l'obbligato è un soggetto già coniugato può sacrificare un "coniuge debole" a vantaggio di un partner temporaneo. Come accennato, infatti, l'aspetto meno convincente di questi provvedimenti sta nel loro potenziale automatismo: il giudice potrà solo verificare il sussistere del titolo e quantificare l'obbligo – entità e/o durata degli oneri – senza che sia possibile entrare nel merito, nell'*an*, ad es. confrontando le condizioni economiche dei soggetti interessati. Si poteva e doveva, a parere di chi scrive, legiferare diversamente, prevedendo contrappesi e cautele. D'altra parte, *l'impropria associazione di rilevanti effetti economici ad impalpabili aspetti che attengono alla sfera dei sentimenti appare destinata ad incrementare la conflittualità e il contenzioso*. È già, di per sé, pesante che si stia da vario tempo accrescendo nel diritto di famiglia la mancanza di certezze, formulando le nuove norme in modo vago e contraddittorio e utilizzando a ogni piè sospinto il concetto di "interesse del minore", la cui valutazione è sistematicamente mantenuta soggettiva e insindacabile, nel senso che si evita di stabilire almeno qualche punto fermo in merito a ciò che giovi al minore o lo danneggi, cosicché la decisione che verrà partorita al termine di un processo resta ampiamente imprevedibile. Insomma, una ghiotta esca affinché parti in disaccordo possano entrambe confidare di veder prevalere in tribunale la propria personale visione di ciò che meglio lo realizza. Tutto ciò a dispetto della proclamata intenzione di ridurre i tempi e i costi della giustizia. Ne è prova il fatto che *mentre proliferano vertiginosamente gli stru-*

menti e le procedure deflattive gestite in prima persona dagli operatori del sistema legale (che ovviamente, comunque, ben vengano) – il diritto collaborativo, la negoziazione assistita, il rito partecipativo, il coordinamento genitoriale ... – *resta in disparte* il sistema alternativo riconosciuto come il più efficace in tutto il resto del mondo e pertanto più diffuso per quanto attiene alle controversie in materia di famiglia: *la mediazione familiare*. Dunque, all'interno di un sistema che all'atto pratico non ce la fa a ridurre il contenzioso pur proclamando di volerlo fare, in una materia già di per sé delicata che interessa soggetti dai nervi scoperti, si introducono potenziali nuovi diritti, la cui dimostrazione è altamente opinabile e i cui contenuti non sono ben definiti. Tuttavia, le maggiori preoccupazioni nascono dal significato complessivo e dal modello sociale al quale si ispirano questi interventi. Curiosamente, gli ideatori del progetto hanno ritenuto rassicurante aggiungere la clausola che i due ex partner siano legati da stabili rapporti affettivi, non rendendosi conto che ciò comporta un'indagine sui sentimenti, ovvero rappresenta la *pretesa dello stato di intromettersi nella sfera privata delle persone*. Non solo. Come verranno acquisite le "prove"? È facile immaginare che in tutti i casi in cui alla cessazione della convivenza segua una richiesta di mantenimento dell'uno contestata dall'altro, per accertare la natura di essa si dovrà mettere sotto inchiesta il suo concreto svolgersi, a partire dall'esistenza o meno di una vita sessuale comune. Con seguito *ad libitum*. Quand'anche si arrivi a delle certezze, come verrà considerato l'affetto senza sesso ovvero il sesso senza affetto? E dove verranno posti i confini temporali di inizio e fine di una relazione affettiva quando questa non coincida affatto con la convivenza (ad es., nel caso in cui si sia diviso l'appartamento per risparmiare)?

In definitiva, una scelta davvero infelice, che sacrifica ingiustamente il diritto dei cittadini a mantenere intatta la possibilità di effettuare autonomamente le proprie scelte di vita. Rendere automatici i reciproci obblighi, scavalcando la volontà delle parti, significa *sopprimere la terza opzione* tra sposarsi, convivere tutelati da liberi accordi, oppure convivere e basta, senza obblighi. Il Parlamento ha dimostrato, per la verità, una buona capacità di ascolto, ad es., sopprimendo nell'ultima stesura l'obbligo del mantenimento alla fine del rapporto e limitandosi agli alimenti, così come estendendo agli avvocati la possibilità di redigere i contratti di convivenza. È da augurarsi che nel passaggio alla Camera voglia riconsiderare anche i suaccennati aspetti.

MARINO MAGLIETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Punto sulle Crisi da Sovraindebitamento

Sono ormai trascorsi oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge 3 del 27 gennaio 2012, "*Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*", meglio conosciuta come legge antisuicidi, che con gli articoli da 6 a 16, come indicato nel titolo, disciplina la crisi da sovraindebitamento, prevedendo ben tre procedimenti di composizione: l'accordo con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.

Di fatto, l'intero impianto normativo è rimasto pressochè inutilizzato sino alla emanazione del decreto attuativo – il decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2015 – quindi esattamente dopo tre anni dalla pubblicazione della legge. Giova ricordare che il 3° comma dell'art. 15 della legge prevede che

"I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Così non è stato, evidentemente, ed i 1000 giorni di ritardo hanno dilatato l'applicazione regolamentata delle norme sul sovraindebitamento, rendendo, medio tempore, vana, o quasi, la sua concreta attuazione. A ciò aggiungasi che la modulistica per la formulazione dell'istanza per la richiesta di iscrizione degli Organismi e dei propri Gestori è stata diramata dal Ministero solo nel mese di luglio 2015, determinando così la piena operatività dall'ultimo trimestre del trascorso anno.

Oggi siamo in piena attività ed il trend di richieste sembra non lasciare spazio a dubbi: questo nuovo strumento, che racchiude al contempo elementi delle ADR e delle procedure concorsuali, mostra tutti i presupposti per lo sviluppo di quello che potrebbe rappresentare un importante fenomeno socio-economico, con ripercussioni rilevanti sulla tanto auspicata ripresa. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che uno dei motivi che ha ispirato il nostro Legislatore è stato proprio quello di

consentire ai soggetti sovraindebitati la possibilità di avvalersi della esdebitazione, con conseguente nuovo inizio, c.d. *fresh start*, ovvero della continuazione dell'attività svolta. Da non dimenticare, inoltre, che proprio la Commissione UE, con Raccomandazione del 12 marzo 2014, nello statuire il principio della salvaguardia dei valori di un'impresa in difficoltà, ha posto quale finalità della procedura, la possibile esdebitazione, offrendo così ai soggetti resisi insolventi (imprenditori e consumatori), questa fondamentale opportunità. Altro obiettivo perseguito dal Legislatore è stata la eliminazione del discrimine tra soggetti fallibili e non fallibili; il termine fallimento e suoi derivati, peraltro, sono destinati a scomparire dall'uso terminologico corrente, per essere sostituiti con espressioni equivalenti, meno disonorevoli e offensive, quali "insolvenza" e "liquidazione giudiziale", aggiornamento lessicale promosso ed incoraggiato dalla Commissione Rordorf, alla quale è stata affidata la elaborazione di proposte di interventi di riforma e riordino della disciplina delle procedure concorsuali.

Ma vediamo quali sono i soggetti destinatari di questa nuova disciplina: le associazioni e le fondazioni che non svolgono attività commerciali, gli imprenditori non fallibili perché sotto soglia ex art. 1 l.f., i consumatori, in senso lato, gli imprenditori agricoli, i professionisti e le società di professionisti, le start up innovative, i prestatori di garanzie, se escussi, i soggetti non più fallibili ex art. 10 l.f.. Come appare evidente gli interessati rappresentano una parte significativa del ceto produttivo e possono riguardare realtà importanti del tessuto economico/sociale del Paese.

L'art. 6 della legge, rubricato "finalità e definizioni", intende per "*sovraindebitamento*" la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Intorno a questa definizione ed a tutte le disposizioni che seguono si sta sviluppando una intensa attività di analisi, approfondimento ed interpretazione, cui si aggiunge una sempre più copiosa giurisprudenza, in

grado di offrire un primo orientamento, volto alla concreta realizzazione di quanto previsto dalla legge, meglio ancora di quanto realmente voluto dal Legislatore.

Su quest'ultimo punto risulta imperativo sgombrare il campo da facili equivoci: l'istituto del sovraindebitamento non prevede benefici per i non meritevoli, tantomeno rappresenta una via di uscita per soggetti troppo disinvolti o addirittura privi di scrupoli che possano porre in essere azioni e condotte, strumentalmente, finalizzate alla mera cancellazione di posizioni debitorie e ad un illecito arricchimento, in danno di altri soggetti economici e dell'intera collettività.

Non bisogna, infatti, confondere l'interesse della Società a non perdere onesti imprenditori, dotati di particolari virtù e qualità, che solo per motivi esogeni all'attività si sono trovati in condizione di insolvenza (ma che se reinseriti nel ciclo produttivo potrebbero ben concorrere alla ripresa economica,

forti dell'esperienza acquisita e che permette loro di evitare il ripetersi degli errori commessi), dalla giusta esclusione del soggetto immeritevole che assume "obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Sarà questo il compito più arduo, da svolgere congiuntamente tra organismo, gestore e giudice e con reciproca cooperazione, con quel senso di responsabilità e quella onestà intellettuale che dovrebbe costituire il fondamento di ogni Agente che opera in una realtà estremamente delicata e da cui possono discendere conseguenze positive o negative per l'intera comunità.

ROBERTO DE ROSSI

REFERENTE DELL'O.C.C. - COMMERCIALISTI ROMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGGIORNAMENTO: procedure di allerta e composizione assistita della crisi

Il progetto di riforma della discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza elaborato dalla Commissione Rordorf, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2016, prevede una rivisitazione dell'art. 4 (Procedure di allerta e composizione assistita della crisi) rispetto al documento elaborato precedentemente dalla stessa Commissione. Pertanto il testo dell'art. 4 dello schema di ddl pubblicato da la MEDIAZIONE nel n. 10 (articolo di Gabriele Felici) è così modificato anche grazie all'intervento del CNDCEC:

ART. 4 - (Procedure di allerta e composizione assistita della crisi)

1. Debbono essere introdotte procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori:

a) attribuendo la competenza ad apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti;

b) ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;

c) imponendo a creditori qualificati, come l'agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, soggetto a responsabilità dirigenziale, di segnalare immediatamente all'imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e vigilanza spettanti alla Consob;

d) stabilendo che l'organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

e) prevedendo che l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito dell'audizione di cui al punto precedente, affidi ad un mediatore scelto tra soggetti di adeguata professionalità nella gestione della crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire ad una soluzione concordata della crisi tra debitore e creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, precisando altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;

f) consentendo al debitore di chiedere al giudice l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine i negoziati in corso, disciplinandone durata, effetti, regime pubblicitario, competenza ad emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;

g) prevedendo misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo, e misure sanzionatorie per l'imprenditore che ingiustificatamente la ostacoli o non vi ricorra, pur in presenza dei relativi presupposti, ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli articoli 217 e 224, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Mediazione Familiare: importante risorsa al cambiamento socio-culturale

"Questo mondo è pieno di ex mogli ed ex mariti. Ma non esistono ex figli".

(Bruno Ferrero, scrittore e pedagogista salesiano).

La struttura familiare del nostro Paese ha affrontato, soprattutto negli ultimi anni, rapide e significative trasformazioni. Continuiamo ad assistere alla crescita di segnali importanti per la realtà italiana: basti considerare l'aumento di genitori soli, dei single, dei secondi matrimoni, delle libere unioni, delle convivenze prematrimoniali e dei figli naturali.

Oggi, sulla base di dati statistici, ci si sposa sempre meno e in età più avanzata; il matrimonio è diventato un legame sempre più vulnerabile e conflittuale e un gran numero di famiglie è interessato dalle vicende separative e di divorzio.

La separazione coniugale comporta per genitori e figli disagio, difficoltà e sofferenza personale, perché spesso è l'esito di un conflitto di coppia esacerbato e segnato da comportamenti aggressivi tesi al conseguimento della vittoria sull'altro.

Il conflitto di coppia, nei suoi più svariati aspetti (affidamento dei figli, divisione dei beni, assegno periodico...), è lo spazio di lavoro del mediatore familiare. A tal proposito è utile ribadire, per una migliore comprensione del lettore sulla funzione e l'utilità della mediazione familiare nell'ambito dei contesti che attualmente vive la nostra società, la definizione ufficiale diffusa dal Forum Europeo dei Centri di formazione alla mediazione familiare: la mediazione familiare è un *"processo nel quale un terzo, con una preparazione specifica, è sollecitato dalle parti a intervenire per affrontare le questioni conflittuali connesse con la riorganizzazione familiare in vista o a seguito della separazione coniugale, nel rispetto del quadro legislativo esistente in ogni paese"*.

La mediazione familiare ha, quale obiettivo dichiarato, quello di favorire il mantenimento di legami tra gli ex partner (ex coniugi) attraverso un'elaborazione costruttiva della comunicazione, al fine di ottenere

una riorganizzazione della famiglia in funzione del diverso *status* di separati o divorziati, permettendo così ai figli coinvolti una crescita serena ed equilibrata e, soprattutto, l'accesso ai rami familiari dei rispettivi genitori.

Alla luce di quanto fin qui detto, emerge chiaramente l'importanza del ruolo rivestito dalla mediazione familiare nell'ambito di situazioni familiari conflittuali e, soprattutto, quale strumento di valorizzazione dei diritti soggettivi nel gruppo familiare; a corroborare le affermazioni che precedono, la giurisprudenza italiana ha assunto nell'ultimo decennio, con diversi interventi normativi in materia (quale la legge n. 54/2006), un atteggiamento di maggiore apertura, rispetto al passato, in materia di utilizzo della mediazione familiare, quale strumento di gestione del conflitto di coppia giunta al momento della separazione, riconoscendo rilievo primario al minore ed al diritto alla bigenitorialità.

La mediazione familiare ha fatto ingresso molto timidamente nel nostro ordinamento ed è tutt'oggi scarsamente incentivata, nonostante le istanze europee che sin dagli anni '90 hanno promosso il ricorso alla Mediazione familiare come strumento idoneo alla soluzione e prevenzione dei conflitti familiari.

Ed infatti, se si considera che la coppia in conflitto, con l'ausilio del mediatore, riesce a ristrutturare la comunicazione e viene così posta nelle condizioni di poter riappropriarsi della propria capacità decisionale, su un piano di totale uguaglianza, soprattutto in riferimento alla gestione della bigenitorialità, è evidente che la mediazione familiare possa e debba essere valorizzata come una risorsa per la famiglia e la stessa società, come rimedio nonché strumento di prevenzione di abusi e violenze nella fase patologica della vita di coppia, così contribuendo a ridurre rischi di azioni che possono condurre, nei casi più estremi come ad oggi testimoniano i media, fino all'uccisione del partner e/o addirittura della prole, o di condotte denigratorie

di un genitore nei confronti dell'altro (si fa riferimento ai casi di PAS, sindrome di alienazione parentale).

Il legislatore italiano, nonostante i numerosi progressi a livello europeo, in materia di mediazione familiare ad oggi ha lasciato un grave vuoto normativo non occupandosi espressamente della materia e, di conseguenza, non definendo la figura e le competenze del mediatore familiare.

Fondamentale è essere messi a conoscenza dell'esistenza di un tale strumento, quale quello della mediazione familiare appunto, proponendo un passaggio preliminare "di prova", senza che ciò gravi sulle tasche del cittadino.

Quanto fin qui detto vuole rendere una chiara dimostrazione, e condurre ad una attenta riflessione, che nel coltivarla sul piano sociale come idea di buona pratica e normale ed efficace proposta per le separa-

zioni e divorzi, la mediazione familiare può diventare un proficuo istituto che premetterebbe un'evoluzione e un cambiamento nell'affrontare e diminuire le conflittualità e i percorsi giudiziari, il più delle volte tormentosi, delle coppie.

I genitori, in occasione di questi particolari momenti della loro vita, in cui possono raggiungere accordi condivisi, possono rendersi parimenti responsabili verso i figli e tutelarli nella crescita, offrendo loro la stabilità e sicurezza di cui hanno bisogno.

"Non esiste un modo di essere e di vivere che sia il migliore di tutti [...] La famiglia di oggi non è né più né meno perfetta di quella di una volta: è diversa perché le circostanze sono diverse". Emile Durkheim, 1888

ROSSELLA COSENTINO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERCHÉ È NECESSARIA LA RIVISTA *la* MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-fiscali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.

Ed inoltre

7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

Quale rapporto tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria?

Con una interessante ordinanza resa in data 23/12/2015 il Tribunale di Verona (Giudice dott. Massimo Vaccari) affronta un tema di sicuro rilievo, a quanto risulta una novità nel panorama giurisprudenziale, sul possibile cumulo tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria.

L'argomento troverà sicuramente spazio in ulteriori provvedimenti giudiziari, atteso che il quadro normativo in materia non sembra ispirato a criteri di assoluta chiarezza per i rapporti in genere tra i diversi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

A questo proposito va ricordato che, con comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale, in data 8/3/2016 il Ministero della Giustizia ha reso nota la creazione, presso il proprio Ufficio Legislativo, di una Commissione di studio per l'elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, proprio in vista di una armonizzazione e razionalizzazione della disciplina legislativa sulla tematica.

Ciò, si noti bene, alla luce della coesistenza di diversi strumenti negoziali, a seguito dei plurimi interventi legislativi in materia, per la diffusione di una cultura e conseguente prassi della conciliazione in genere.

Verrà, a tal proposito, elaborata entro il 30/9/2016 una disciplina organica e armonica che interesserà gli strumenti di degiurisdizionalizzazione attualmente esistenti (mediazione, negoziazione, arbitrato).

E proprio il rapporto tra i primi due viene illuminato dall'ordinanza del Tribunale scaligero, che prende l'abbrivio dalla scarna disposizione contenuta nell'art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, che prevede che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati...".

Come consaputo, la negoziazione intesa come condizione di procedibilità della domanda giudiziale concerne le azioni di risarcimento danni da circolazione dei veicoli e natanti nonché le azioni per condanna al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000,00 per le quali non si debba applicare l'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. 4/3/2010 n. 28.

Ecco, allora, che il detto articolo 3 del D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, pone problemi di coordinamento con la disciplina esistente in tema di mediazione, resi ancor più evidenti dal quinto comma ricordato, dal quale trae origine la ordinanza in oggetto.

L'art. 3 reintroduce, in buona sostanza, una condizione di procedibilità inizialmente prevista, quanto alla mediazione, dall'art. 5 primo comma del D.lgs. 28/2010, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale per eccesso di delega.

Nella successiva riproposizione come comma 1 bis D. L. 63/2013 erano state espunte le dette controversie per risarcimento danni, poi ricomprese nella procedura di negoziazione assistita e quindi con un diverso meccanismo rispetto a quello di mediazione.

Per le domande di pagamento di somme di valore non eccedente € 50.000,00, come detto, la negoziazione assistita si applica quindi al di fuori dei casi nei quali è prevista la mediazione obbligatoria con una disciplina in base alla quale, entro l'indicato limite di valore, si ricade sempre in una condizione di procedibilità, vuoi per la mediazione, vuoi per la negoziazione.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Giudice scaligero, la controversia rientrava per materia tra quelle ricomprese nell'art. 5 comma 1 bis del D.lgs. 28/2010, trattandosi di procedimento monitorio attivato per il pagamento di una caparra versata in sede di stipula di contratto preliminare di affitto di azienda e comunque, prima di depositare il ricorso monitorio, parte ingiungente aveva inviato a controparte un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro, ritenendo di versare in tale ipotesi.

Secondo il Tribunale, il richiamato art. 3 comma 5 "impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria, perché in tal caso solo questa procedura va esperita".

E questo appare sicuramente in linea con la vista previsione normativa.

Ma il Tribunale procede oltre nel suo incedere argomentativo, sostenendo che "l'esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall'esperienza della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa".

Per cui, afferma il Tribunale, anche se si è esperita infruttuosamente la negoziazione assistita, se la controversia è assoggettata a mediazione obbligatoria, quest'ultima deve essere svolta.

Osserva il Tribunale che "una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) perché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall'intervento di un terzo imparziale, che può favorire l'esito conciliativo".

Tale parte finale del provvedimento è di particolare interesse, perché denota una accresciuta sensibilità presente nell'Organo giudicante verso la mediazione, vista quale procedimento facilitatore di un esito conciliativo.

Se ciò è indubbio, forse è utile sottolineare come, in ogni caso, la riuscita dell'istituto della negoziazione assistita è dipendente anche dalla maturità della classe forense impegnata a superare la cultura del conflitto.

Il Giudice manifesta una indubbia preferenza per l'istituto della mediazione tra tutte le procedure stragiudiziali, ritenendo che essa presenti come visto un valore aggiunto, stante l'intervento di un terzo imparziale.

Va tuttavia auspicato che gli avvocati, assumendo piena consapevolezza del proprio ruolo sociale nella giurisdizione che cambia e della loro centralità, possano dimostrare di saper governare il cambiamento, riuscendo a favorire il componimento della lite stragiudiziale della controversia, anche senza dover necessariamente fare ricorso alla mediazione.

Occorre, in sintesi, fare sì che la degiurisdizionalizzazione dell'avvocato preceda quella della giustizia, con una capacità di intercettare i conflitti prima e fuori della giurisdizione, che ormai non è più in grado di fornire una risposta tempestiva e adeguata alla crescente domanda di tutela.

Risulta evidente, allora, come occorra garantire la protezione di ogni situazione litigiosa, ma che essa non può e non deve essere indirizzata esclusivamente nell'ambito giudiziario, così come accade nei paesi europei con una consolidata tradizione relativa ai sistemi alternativi, dove confluisce nel circuito giudiziale una percentuale minima delle richieste di tutela, in un quadro plurale e concorrente di possibilità e opportunità di difesa.

Il ruolo attribuito agli avvocati nella negoziazione assistita, seguito da quello prefigurato nella legge sulle unioni civili e convivenze di fatto, richiedono un innalzamento degli standard qualitativi ed etici e ciò consentirà una crescente valorizzazione della procedura, su un piano auspicabilmente paritario e non già secondario rispetto alla stessa mediazione.

PIER GIORGIO AVVISATI
Consigliere Ordine Avvocati Latina
Referente per la mediazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come abbonarsi:

- ▶ Visitando il nostro sito **www.rivistalamediazione.it** e seguendo le indicazioni riportate nella sezione Abbonamenti.
- ▶ Inviando un'e-mail a: abbonamenti@rivistalamediazione.it comunicandoci i Suoi dati (nome, cognome, indirizzo fiscale, luogo di spedizione, codice fiscale e partita iva) ed allegando la ricevuta di pagamento dell'abbonamento.

Normativa I

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione XI - Politiche e normativa per i consumatori e cooperazione amministrativa europea

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n.130, recante "Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)";

visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il "Codice del consumo", così come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130;

visto l'articolo 141-*octies*, comma 1, lett. g), del codice del consumo che designa il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-*ter* del codice del consumo relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti dalle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui all'articolo 141-*octies*, comma 1, lett. a), del codice del consumo;

visto l'articolo 141-*decies* del codice del consumo, che prevede l'istituzione presso le autorità competenti di elenchi degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatore e professionista;

visto il combinato disposto dell'articolo 141-*octies*, commi 1 e 3, del codice del consumo, che attribuisce al tavolo di coordinamento e indirizzo la definizione degli indirizzi relativi all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato agli organismi ADR;

tenuto conto dell'urgenza di provvedere e dello stato di elaborazione dell'atto recante "Primi indirizzi relativi all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza ed imparzialità e alla misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR", in corso di perfezionamento con la sottoscrizione dei rappresentanti del citato tavolo di coordinamento e indirizzo, nonché del confronto svoltosi in tale sede;

considerato che il Ministero dello sviluppo economico intende assicurare una diffusione quantitativa e qualitativa di organismi ADR conformi al citato decreto legislativo n. 130/2015, anche assicurando, per quanto possibile, procedure semplificate per l'iscrizione negli elenchi e la continuità operativa degli

organismi ADR già attivi con risultati oggetto di riconoscimenti in sede amministrativa, basati sulle precedenti raccomandazioni europee nella stessa materia, che siano sostanzialmente conformi alle nuove disposizioni e si impegnino a rispettare immediatamente i requisiti essenziali ivi previsti ed a completare il loro adeguamento anche formale in tempi congrui e, comunque, entro il termine biennale previsto ai fini dell'autovalutazione di cui all'articolo 141-*nonies*, comma 4, del codice del consumo;

considerato che il Ministero dello sviluppo economico, nella sua qualità di autorità competente, intende prevedere un'iscrizione provvisoria a semplice domanda (corredata dei necessari impegni di adeguamento) per tutti quegli organismi ADR che essendo già costituiti sulla base di protocolli di negoziazione paritetica, hanno già dimostrato in precedenza sufficienti requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, tanto da essere ammessi a beneficiare di un sistema di contributi pubblici a favore delle associazioni dei consumatori che partecipano alle procedure, erogati attraverso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) e posti in parte a carico di un fondo costituito dal Ministero e in parte a carico delle aziende interessate;

considerato che il Ministero dello sviluppo economico, nella sua qualità di autorità competente intende prevedere un'iscrizione provvisoria previa domanda corredata di dichiarazione relativa alla propria operatività e sostanziale conformità e dei necessari impegni di completo adeguamento, anche per gli organismi di conciliazione istituiti dalle camere di commercio e già operativi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti;

DECRETA

Articolo 1 Elenco organismi ADR

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (di seguito denominata Direzione generale), è istituito, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, l'elenco online degli organismi ADR (di seguito denominato elenco) di cui all'art. 141-*decies* del codice del consumo per i quali è competente il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 141-*octies*, comma 1, lett. g), del medesimo codice, articolato nelle due sezioni di cui al comma 3, lettera a) e b).

2. La Direzione generale cura la tenuta dell'elenco, esegue l'istruttoria delle domande ed effettua gli eventuali controlli per la verifica del possesso, da parte degli organismi ADR, dei requisiti dichiarati in conformità a quelli previsti nelle pertinenti disposizioni della Parte V - Titolo II bis del codice del consumo.

3. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco:

a) gli organismi ADR istituiti, ai sensi dell'articolo 141-*ter*, sulla base di protocolli di negoziazione paritetica, non solo per i settori in cui non esista alcun autorità indipendente di regolazione, ma anche in tutti i casi in cui, pur esistendo un'autorità di regolazione, la stessa non abbia in concreto adotta-

to ed applicato specifiche disposizioni relativamente all'iscrizione di tali organismi e fino all'applicazione di tali eventuali disposizioni regolatorie; nell'ipotesi in cui un'autorità indipendente di regolazione, con proprio provvedimento, decida di iscrivere nel proprio elenco gli organismi ADR istituiti ai sensi della presente lettera a), la Direzione generale procederà alla conseguente cancellazione dal proprio elenco di tali organismi ADR;

b) gli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nel registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, tenuto dal Ministero della Giustizia e nell'apposito elenco da istituirsi da parte del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 141-*decies* e 141-*octies*, comma 1, lett. g) del codice del consumo per i quali è competente il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo.

Articolo 2

Requisiti e condizioni da dichiarare da parte dell'organismo ai fini dell'iscrizione

1. Fermo restando quanto previsto dalla Parte V - Titolo II-bis del codice del consumo, e fatto salvo quanto precisato ai commi 3 e 4 del presente articolo, l'organismo ADR richiedente l'iscrizione all'elenco deve:

a) avere la sede legale o comunque la sede di attività nel territorio della Repubblica italiana e disporre di appositi locali destinati allo svolgimento delle attività connesse alla fornitura del servizio;

b) disporre di persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie in possesso di requisiti di formazione adeguata e specifica da dimostrare attraverso titoli di studio ed eventuali attestazioni, secondo le specificazioni che potranno essere fornite con successivo analogo decreto e, fino ad allora e comunque in fase di prima applicazione, secondo criteri definiti ed evidenziati preventivamente dall'organismo stesso sia in termini di formazione iniziale che in termini di aggiornamento periodico e formazione continua;

o) disciplinare i conflitti di interesse tra le persone fisiche incaricate della risoluzione della controversia e una delle parti richiamando espressamente, nel regolamento della procedura ADR, i principi di cui all'art.141-*bis*, comma 5 e rispettare le disposizioni contenute all'articolo 141-*quater*, commi 1 e 2;

d) stabilire criteri di assegnazione degli incarichi che tengano conto delle specifiche competenze delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie e che, ove possibile, a parità di conoscenze ed esperienza, garantiscano una rotazione nell'assegnazione degli stessi.

2. Le persone fisiche responsabili dell'organizzazione degli organismi ADR nonché quelle incaricate della risoluzione delle controversie, devono essere in possesso dei medesimi requisiti morali previsti ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli organismi di mediazione tenuti dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Gli organismi ADR di cui all'articolo 1, comma

3, lettera a), istituiti sulla base di protocolli di negoziazione paritetica, devono:

a) al fine di garantire l'indipendenza del conciliatore, conferire ai conciliatori incarichi di durata di almeno tre anni, fatta salva la risoluzione consensuale o la revoca per giusta causa;

b) adottare soluzioni totalmente gratuite per il consumatore;

e) ove non abbiano personalità o soggettività giuridica distinte dall'impresa o dall'associazione che sottoscrive il relativo protocollo, avere una organizzazione paritetica del proprio comitato o organo di garanzia o segreteria del protocollo, una loro sede, anche nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa o dell'associazione che stipula il protocollo, purché con soluzioni organizzative che garantiscano l'indipendenza delle procedure di conciliazione dalla direzione dell'impresa, nonché con l'individuazione preventiva e la destinazione di risorse adeguate alla gestione delle procedure, senza tuttavia la necessità di un bilancio autonomo e distinto.

1. Gli organismi ADR di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), istituiti dalle camere di commercio, devono:

a) al fine di garantire l'indipendenza del conciliatore, conferire ai conciliatori incarichi di durata minima non inferiore ad un anno, fatta salva la risoluzione consensuale o la revoca per giusta causa;

b) prevedere per il consumatore un contributo massimo, comprensivo di iva e spese, non superiore ad euro 30,00, per controversie di valore fino ad euro 50.000,00, e non superiore ad euro 60,00, per controversie di valore superiore ad euro 50.000,00.

5. I requisiti e le condizioni per l'iscrizione degli organismi fissati dal presente articolo possono essere aggiornati alla luce dell'esperienza applicativa con successivi analoghi decreti e sono automaticamente integrati ed aggiornati mediante rinvio dinamico ai pertinenti documenti man mano adottati dal tavolo di coordinamento ed indirizzo costituito dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 141-*octies*, commi 1 e 3, del codice del consumo, relativi all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura massima dell'indennità dovuta da parte dei consumatori agli organismi ADR per il servizio prestato dagli stessi organismi.

Articolo 3

Procedura di iscrizione all'elenco

1. La domanda di iscrizione all'elenco è sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale, o suo delegato, di uno dei soggetti firmatari del relativo protocollo di intesa, anche in nome e per conto degli altri soggetti firmatari, per gli organismi di negoziazione paritetica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), ovvero dal dirigente competente, per gli organismi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), istituiti da camere di commercio.

2. La domanda di cui al comma 1 è redatta a schema libero, almeno fino alla pubblicazione di eventuali schemi di domanda sul sito internet del Ministero, e deve contenere in modo specifico, dettagliato ed articolato tutte le indicazioni e dichiarazioni previste dall'articolo 141-*nonies*, comma 1, del codice del consumo nonché quelle relative al possesso degli ulteriori specifici requisiti previsti o richiamati dal presente decreto.

3. La domanda deve essere trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo dgmccvnt.divll@pec.mise.gov.it ed essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni, ove tali dichiarazioni non siano già incluse nel corpo della domanda:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con la quale il medesimo soggetto che ha sottoscritto la domanda attesta che l'organismo rispetta le pertinenti prescrizioni indicate di cui agli articoli 141-*bis*, 141-*ter* e 141-*quater* del codice del consumo;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con la quale il legale rappresentante p.t. dell'organismo ADR, o chi ne fa le veci, dichiara il possesso dei requisiti di stabilità, efficienza e imparzialità nonché il rispetto, per il solo consumatore, del principio di tendenziale non onerosità del servizio, indicati dal comma 1 dell'art. 141-*decies* del codice del consumo.

e) copia del regolamento dell'organismo ADR contenente, tra l'altro:

(i) una dettagliata descrizione della propria struttura organizzativa; nell'ipotesi di organismo ADR costituito ai sensi dell'art. 141-*ter*, comma 1, lett. e), del codice del consumo, la descrizione della struttura organizzativa deve riferirsi anche alla composizione dell'organo paritetico di garanzia nonché alla procedura adottata per la nomina dei suoi membri

(ii) l'indicazione dei settori di competenza;

(iii) la disciplina delle procedure ADR adottate;

(iv) la procedura adottata per la nomina dei conciliatori, distinguendo eventualmente, per le negoziazioni paritetiche, le procedure di nomina in rappresentanza del professionista e del consumatore.

4. Per i soli organismi ADR che svolgono le negoziazioni paritetiche la domanda di iscrizione all'elenco deve essere corredata anche:

(v) della copia del protocollo d'intesa di cui all'art. 141-*ter*, comma 2, del codice del consumo;

(vi) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, con la quale il medesimo soggetto che sottoscrive la domanda dichiara che le negoziazioni paritetiche svolte sono gratuite per il consumatore.

5. Le copie digitali dei documenti analogici allegati alla domanda, devono essere munite di firma digitale del medesimo soggetto che sottoscrive la domanda. Con l'apposizione della firma digitale tale soggetto attesta la conformità della copia digitale allegata alla domanda al documento analogico in suo possesso. La Direzione generale può in ogni momento richiedere l'esibizione dell'originale analogico del documento depositato in formato digitale.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, devono essere sottoscritte con firma digitale del dichiarante.

6. La Direzione generale conclude l'istruttoria entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa. Qualora la Direzione generale richieda notizie o documenti all'organismo ADR, il termine di trenta giorni per concludere l'istruttoria è interrotto e ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione di quanto richiesto.

7. Entro il termine di quindici giorni dal comple-

tamento dell'istruttoria, è comunicato all'organismo ADR il provvedimento finale.

Articolo 4

Iscrizione provvisoria all'elenco

1. In sede di prima applicazione sono iscritti transitoriamente all'elenco a semplice presentazione di domanda con le informazioni e dichiarazioni minime essenziali:

a) gli organismi ADR che essendo già costituiti sulla base di protocolli di negoziazione paritetica, hanno già dimostrato in precedenza sufficienti requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, tanto da essere ammessi a beneficiare di un sistema di contributi pubblici a favore delle associazioni dei consumatori che partecipano alle procedure, erogati attraverso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) e posti in parte a carico di un fondo costituito dal Ministero e in parte a carico delle aziende interessate;

b) gli organismi di conciliazione istituiti dalle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, anche nelle more dell'istituzione dell'apposito elenco da parte del Ministero della Giustizia e dell'eventuale iscrizione nello stesso, che con apposita relazione sintetica documentino di aver già svolto attività di conciliazione per controversie di consumo e di possedere requisiti minimi essenziali di stabilità, efficienza, imparzialità; tali requisiti essenziali sono comunque riconosciuti a quegli organismi delle Camere di commercio già iscritti nel registro degli organismi di media conciliazione tenuto dal Ministero della giustizia che, in assenza della specifica sezione, hanno operato o intendono operare anche nel settore del consumo e si impegnino a svolgere tale attività con onere minimo al carico del consumatore e senza obbligo di assistenza legale.

2. La domanda di iscrizione provvisoria, redatta a schema libero e sottoscritta e presentata con le medesime modalità previste all'articolo 3 e senza la necessità della sottoscrizione con firma digitale, deve contenere i necessari impegni di adeguamento a tutte le prescrizioni previste dalla Parte V Titoli II-*bis* del codice del consumo, nonché dal presente decreto.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera b, del presente articolo, l'iscrizione provvisoria all'elenco è valida al massimo fino al 30 settembre 2016. Decorsa tale data, l'organismo ADR iscritto provvisoriamente viene cancellato dall'elenco qualora non abbia dimostrato di essersi adeguato alle prescrizioni previste dalla Parte V - Titolo II bis del codice del consumo secondo le modalità ordinarie di iscrizione di cui all'articolo 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma, lì 21 dicembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio

Normativa 2

Legge Regionale del Lazio 7 marzo 2016, n. 1 Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni finalizzate a tutelare le esigenze dei cittadini che fruiscono dei servizi pubblici regionali e a garantire il rispetto degli standard di efficienza, efficacia e qualità cui l'erogazione deve uniformarsi.

2. La Regione, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), al fine di prevenire situazioni di contenzioso che possano coinvolgere i soggetti erogatori di servizi pubblici e gli utenti, con lo scopo di consentire al cittadino un più rapido soddisfacimento delle proprie richieste e all'amministrazione regionale una riduzione dei pesi finanziari ed amministrativi delle liti, individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1, a condizione che, ai sensi dell'articolo 1966 del codice civile, abbiano ad oggetto diritti disponibili, promuovendone l'utilizzo da parte dei cittadini.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita la Camera regionale di conciliazione, di seguito denominata Camera, con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie insorte tra i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali ed i cittadini utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi, nonché le controversie tra i cittadini e gli enti del servizio sanitario regionale relative all'erogazione di prestazioni sanitarie, anche riguardanti la responsabilità medicoprofessionale, escluse quelle di particolare complessità ai sensi del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, e comunque di valore superiore a cinquantamila euro.

4. La Regione, gli enti pubblici regionali, le società regionali, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) di diritto pubblico della Regione ed i soggetti che erogano servizi pubblici regionali, anche in regime di concessione o mediante convenzione, hanno l'obbligo di inserire nelle carte dei servizi la clausola conciliativa di cui all'articolo 2 nonché di partecipare al procedimento di conciliazione attivato dal cittadino. Nelle carte dei servizi devono essere indicati in modo chiaro e puntuale le modalità, i tempi e le condizioni di accesso al procedimento conciliativo davanti alla Camera, così come individuati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 3 e 4. Gli utenti che abbiano usufruito dei pubblici servizi regionali e che, ferme restando le procedure di reclamo eventualmente previste dalle carte dei servizi, intendano esperire il procedimento conciliativo, devono essere espressamente avvertiti in merito alle specifiche conseguenze giuridiche derivanti dal raggiungimento dell'accordo e

dalla positiva conclusione del procedimento davanti alla Camera.

5. In caso di servizi pubblici svolti in regime di concessione o mediante convenzione, gli obblighi di cui al comma 4 sono indicati nel bando o nell'avviso di indizione della gara o nel capitolato d'oneri ovvero, nelle procedure senza bando, nell'invito.

6. I comuni e gli altri enti locali, previo accordo con la Regione, al fine di perseguire una politica di contenimento dei costi nonché quanto previsto dal comma 2, possono estendere gli obblighi di cui al comma 4 anche ai propri uffici, enti, società, e concessionari che erogano servizi pubblici locali.

Art. 2 (Clausola conciliativa)

1. I soggetti individuati dall'articolo 1, commi 4 e 6, inseriscono nelle carte dei servizi la seguente clausola conciliativa: "Gli utenti del servizio hanno facoltà di rivolgersi alla Camera regionale di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie nascenti in seguito a disservizi o irregolarità riscontrati nello svolgimento del servizio o nell'erogazione delle prestazioni e in ogni caso di violazione degli standard di qualità previsti nella presente carta. L'attivazione del procedimento davanti alla Camera regionale di conciliazione è volontario ed è definito, in caso di accordo tra le parti, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile. In caso di mancata accettazione della proposta transattiva formulata dalla Camera regionale di conciliazione o di mancata formulazione di una proposta transattiva è fatto salvo il diritto di ricorrere o dare corso alle tutele giudiziarie riconosciute dalla legge. L'attivazione del procedimento davanti alla Camera regionale di conciliazione determina l'obbligo, per le aziende sanitarie locali ed i soggetti erogatori di servizi pubblici, di nominare un referente e di rimettere documentato rapporto informativo sulla questione alla Camera medesima, entro dieci giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. In caso di accordo, le parti si obbligano ad adempiere agli impegni assunti entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione."

2. Gli utenti dei pubblici servizi regionali che abbiano deciso di aderire alla procedura di conciliazione avranno facoltà di produrre propri eventuali ulteriori documenti, nei casi e nei limiti previsti nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 3 (Camera regionale di conciliazione)

1. La Camera è istituita presso l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie derivanti dalla violazione degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi da parte dei soggetti individuati dall'articolo 1, commi 4 e 6. Per le controversie in cui siano parte le aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere, la Camera può essere adita anche nei casi in cui sia lamentato un danno patrimoniale derivante dall'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche riguardante la responsabilità medico-professionale, fino a cinquantamila euro, escluse quelle di particolare complessità ai sensi del regolamento di cui al comma 3.

2. La Camera è composta da un consiglio direttivo di tre membri, nominati dal Presidente della Regione, sentito l'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio ed il Comitato regionale degli utenti e dei consumatori, per la durata di tre anni e rinnovabili una sola volta, scelti tra magistrati a riposo,

avvocati con almeno dieci anni di esercizio, professori e ricercatori universitari o di enti di ricerca in materie giuridiche, notai, medici iscritti agli albi professionali e con almeno dieci anni di esperienza, dottori commercialisti con almeno dieci anni di esercizio, nonché esperti in materia di conciliazione. I componenti del consiglio direttivo esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito. Il consiglio direttivo, su designazione dell'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio, d'intesa con l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", redige la lista dei conciliatori, scelti tra mediatori esperti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, in modo da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito esperimento dell'incarico. Il consiglio direttivo adotta un regolamento che disciplina l'organizzazione dei lavori della Camera e le modalità di gestione della lista dei conciliatori.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con regolamento l'organizzazione della Camera, individuando anche le risorse e il personale da assegnare alla stessa per l'espletamento delle sue funzioni tra quelle assegnate dalla Regione all'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo". Con il medesimo atto sono determinati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4: le sanzioni per l'inadempienza degli obblighi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, e all'articolo 4, comma 1; il limite massimo di valore delle controversie che possono essere poste all'esame della Camera; il procedimento davanti alla Camera; i criteri e le modalità di presentazione delle domande, prevedendo anche la possibilità di presentare la richiesta attraverso l'accesso al portale web della Camera; le spese del procedimento, le cui entrate confluiscono, anche su base territoriale, in apposito fondo costituito all'interno del bilancio dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo"; l'indennità, i casi di astensione e ricasazione e i requisiti dei conciliatori, che non acquistano alcuna ulteriore qualificazione professionale; le modalità e i tempi per la costituzione della Camera e la progressiva attivazione delle relative competenze. Le modifiche al regolamento sono adottate anche su proposta del consiglio direttivo.

4. Il consiglio direttivo, entro il 30 giugno di ogni anno, redige, in collaborazione con l'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio, un rapporto sull'attività svolta, indicando in particolare: a) il numero e l'esito dei procedimenti conciliativi conclusi; b) il numero dei procedimenti conciliativi ancora in corso e di quelli archiviati; c) i soggetti, tra quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, coinvolti nei procedimenti conciliativi.

5. Il rapporto di cui al comma 4 è inviato alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, lo trasmette alla competente commissione consiliare corredato di una relazione che evidenzia le eventuali azioni intraprese o da intraprendersi, anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, al fine della riduzione del contenzioso. Il rapporto e la relazione della Giunta regionale sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione

Art. 4 (Procedimento di conciliazione)

1. I soggetti individuati dall'articolo 1, commi 4 e 6, hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento di conciliazione attivato dal cittadino davanti alla Camera.

2. Il procedimento davanti alla Camera, disciplinato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è svolto nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- a) non obbligatorietà del procedimento conciliativo;
- b) volontarietà delle parti di adesione al procedimento davanti alla Camera, ad eccezione di quanto disposto dal comma 1;
- c) non vincolatività della proposta di accordo conciliativo della Camera, potendo le parti decidere di adire successivamente l'autorità giudiziaria;
- d) garanzia dell'imparzialità del procedimento;
- e) garanzia della riservatezza rispetto alle informazioni acquisite durante il procedimento;
- f) celerità del procedimento, compatibilmente con la complessità della controversia, che deve comunque concludersi entro novanta giorni dall'avvio;
- g) definizione della conciliazione, in caso di accordo fra le parti, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile.

3. L'attivazione del procedimento davanti alla Camera avviene ad istanza dell'utente ed è definito nel caso di:

- a) accettazione della proposta transattiva formulata dalla Camera, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile;
- b) mancata formulazione di una proposta transattiva;
- c) mancato accordo delle parti, con un verbale che ne dia atto.

4. Le parti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento da un soggetto munito di procura speciale, ivi comprese le associazioni di consumatori e utenti.

5. Ogni parte sopporta le eventuali spese sostenute per la propria difesa e consulenza tecnica, salvi i casi di esenzione dalle spese del procedimento per i cittadini che versino in condizioni di disagio economico.

Art. 5 (Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale. Allo svolgimento degli adempimenti previsti dall'articolo 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Giurisprudenza/1

L'onere di avviare la mediazione spetta al creditore opposto

TRIB. ORDINARIO DI: FIRENZE – SECONDA SEZIONE CIVILE- ORDINANZA DEL: 15-02-2016 - GIUDICE: LUCIANA BREGGIA

ORDINANZA

Rilevato che la sig.ra ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di complessivi euro asseritamente dovuti per canoni di locazione e indennità di occupazione dell'immobile di sua proprietà, oltre il rimborso delle spese condominiali; rilevato che l'ingiunta propone opposizione al decreto ingiuntivo n./2015 formulando, altresì, richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del predetto decreto; rilevato che l'opponente indica quale grave motivo che giustifica la sospensione della provvisoria ese-

cutività del provvedimento monitorio ex art. 649 cpc il pregiudizio che consegue all'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso per importi non dovuti; che tra gli importi oggetto del decreto ingiuntivo quelli non dovuti, secondo l'opponente, sarebbero gli importi riferibili ai canoni del contratto di locazione intercorrente tra le parti del presente giudizio successivi al 31.12.2014 e le spese condominiali dall'ottobre 2013 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, avvenuta il 5.5.2015;

che gli importi dei canoni successivi al 31.12.2014 secondo le difese dell'opponente non risulterebbero dovuti in quanto in data 31.12.2014 l'obbligo di restituzione dell'immobile de quo, conseguente alla risoluzione del contratto di locazione, sarebbe stato adempiuto dal conduttore con la consegna delle chiavi dei predetti locali alla Curatela del Fallimento Srl; che le spese condominiali, inoltre, non risulterebbero dovute mancando il titolo di tale pretesa;

Osserva

1. Il Giudice ritiene che gli importi per i canoni richiesti col decreto ingiuntivo risultino, prima facie, dovuti in quanto la consegna delle chiavi da parte del conduttore alla Curatela non costituisce adempimento dell'obbligo restitutorio, non essendo la Curatela parte contrattuale del rapporto di locazione di cui sono invece parti la sig.ra e Srl. Anche la pretesa circa le spese condominiali oggetto del provvedimento monitorio risulta, prima facie, fondata sul contratto di locazione de quo, in quanto espressamente previste a carico del conduttore ex art. 6 contratto di locazione (doc. 13 fascicolo parte opposta). Si ritiene, dunque, che non sussistano i gravi motivi richiesti dall'art 649 cpc per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

2. Va rilevato, altresì, che la materia oggetto della controversia del presente giudizio, introdotta col ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n./2015, rientra tra quelle soggette all'obbligo del preventivo espletamento del procedimento di mediazione ex art. 5, co. I bis d.lgs. n. 28/2010 che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

3. Trattandosi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontarsi la questione controversa circa il soggetto che ha l'onere di avviare la procedura di mediazione dopo la pronuncia sulle istanze interinali; si tratta, in sostanza, di verificare se, in caso di improcedibilità per mancato avvio della mediazione, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione acquisti efficacia definitiva ed esecutiva (qualora ne fosse sfornito) ovvero se il decreto debba essere revocato in seguito all'improcedibilità dell'opposizione.

4. La recente sentenza della Corte di Cassazione – III Sez. Civile – n. 24629, del 3.12.2015, ha stabilito che l'onere di avviare la procedura di mediazione gravi sull'opponente. La SC sostiene che sarebbe contrario ad una logica di efficienza un'interpretazione che accollasse al creditore l'onere di effettuare il tentativo di mediazione "quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo".

5. Il giudice non condivide le osservazioni della Cassazione. In realtà, la pronuncia non sembra tener conto dell'art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 28/2010 secondo il quale l'art. 5, comma 1 bis e 2, non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Quindi la base argomentativa della sentenza della SC risulta smentita dal quadro normativo e

pertanto impedisce l'adeguamento alla funzione nomofilattica propria della Corte di Cassazione.

6. Non c'è dubbio infatti che la decisione della Corte di Cassazione sia venuta a dirimere una questione da molto tempo controversa in dottrina e giurisprudenza: l'adeguamento all'indirizzo affermato dalla Corte di Cassazione sarebbe quindi coerente con gli obiettivi di garantire il più possibile la prevedibilità delle decisioni e la certezza, specie considerando le rilevanti conseguenze delle difformi interpretazioni (in tema di revoca o meno del decreto ingiuntivo nel caso di mancato esperimento del procedimento di mediazione). Si tratta infatti di questione molto dibattuta e vi sono argomenti che possono sostenere diverse soluzioni, come anche riconosciuto in molte delle pronunce in materia. Tuttavia, la decisione della Corte di Cassazione, nel caso di specie, non può svolgere la sua fisiologica funzione nomofilattica dal momento che è fondata su un presupposto non corretto: applicazione della condizione di procedibilità per la proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo anziché nel momento successivo alla proposizione, una volta pronunciati eventuali provvedimenti interinali ex artt. 648 e 649 cpc.

7. Si ritiene altresì che il riferimento della SC alla funzione deflativa della mediazione sia fuorviante, perché attribuisce all'istituto una ragion d'essere diversa da quella sua propria. La mediazione infatti ha lo scopo di porsi come sistema di soluzione dei conflitti più adeguato, in alcuni casi, rispetto allo strumento giudiziario; è ovvio che in una situazione quale quella attuale, di concentrazione del contenzioso nel settore giudiziario, il buon esito delle mediazioni abbia anche un rilevante effetto deflativo: la deflazione è un effetto indiretto e non la causa.

8. Nemmeno risulta condivisibile l'affermazione secondo cui l'onere di iniziare la mediazione debba gravare sull'opponente perché questi intende scegliere 'la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore', quasi configurando la mediazione come una sorta di punizione per chi "intende precludere la via breve per percorrere la via lunga". Tali osservazioni tradiscono lo spirito dell'istituto della mediazione che intende offrire vantaggi alle parti e non ostacolarle inutilmente rispetto all'accesso alla giustizia, ma tradiscono anche lo spirito della giurisdizione poiché la fase di opposizione non pare una via 'ostacolata' dal legislatore, ma un diritto (art. 24 Cost.; art. 101 cpc).

9. La risposta alla controversa questione non può che partire dalla ratio della previsione sulla condizione di procedibilità ex art. 5 comma I bis d.lgs. n. 28/2010. Dobbiamo cioè chiederci perché il legislatore abbia previsto una condizione di procedibilità con riferimento alla procedura di mediazione, condizione che deve considerarsi lecita, a patto che rispetti certi presupposti.

10. Viene in campo la funzione della mediazione: questo sistema stimola le parti a ricercare una soluzione più adeguata al loro conflitto rispetto alla rigidità della decisione giurisdizionale; inoltre, gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti.³ Molteplici sono gli interessi che possono essere soddisfatti, se le parti riescono a riprendere le fila del proprio conflitto: lo scopo della previsione della condizione di procedibilità non può che essere quello di un richiamo alle potenzialità dell'autonomia privata, rimesse in gioco nella sede mediativa, per evitare il procedimento giudiziario quando non sia

davvero necessario. Da ultimo, parte della dottrina ha tentato anche una rilettura della condizione di procedibilità (preventiva o successiva) non solo nell'ambito della giurisdizione condizionata, ma anche in una prospettiva di maggiore equilibrio tra giurisdizione e mediazione (art. 1, Dir. 2008/52/CE). In tale prospettiva, la mediazione viene considerata strumento per favorire lo sviluppo della personalità del singolo nella comunità cui appartiene, consentendogli di confrontarsi in un contesto relazionale propizio per una soluzione amichevole. Accanto al diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost., diritto inviolabile della persona (ex art. 2 Cost.), andrebbe riconosciuto il diritto alla mediazione, non solo nell'ambito, tradizionalmente indicato, dell'accesso alla giustizia, ma anche quale espressione diretta dell'esigenza di sviluppo della persona nelle relazioni interpersonali e comunitarie, nell'attuazione del complementare principio di solidarietà. Una tale visione, che ha il pregio di porre in luce l'importanza della mediazione come strumento di pacificazione sociale condivisa e non imposta, fonda il diritto alla mediazione sull'art. 2 cost.

11. Mettere a fuoco lo scopo della condizione di procedibilità porta innanzitutto a considerare le pronunce di improcedibilità una vera e propria sconfitta dell'ordinamento. Lo scopo è infatti quello di richiamare l'attenzione della parte che intenda adire la giurisdizione se non vi sia in realtà un metodo più adeguato a soddisfare i propri interessi rispetto alla definizione eteronoma del conflitto.

12. In tale prospettiva, l'obbligatorietà si giustifica solo come una specie di "quota rosa": un'azione positiva – peraltro temporanea – a favore di una categoria di metodi di soluzione del conflitto che non ha lo scopo di favorire quel metodo, ma persegue l'interesse generale. E non c'è dubbio che in un ordinamento fortemente concentrato sul metodo giurisdizionale quale quello italiano, l'apparente libertà di scelta (mediazione o processo) in mancanza di una previsione di obbligatorietà, sarebbe rimasta, appunto, solo apparente, non essendosi sviluppata una cultura della mediazione che consentisse alle parti una concreta – e non astratta – libertà di scelta.

13. In base a questo ragionamento deve concludersi che l'onere di attivare la procedura mediativa gravi sulla parte opposta. E' infatti la parte opposta quella che ha deciso di portare in giudizio il proprio conflitto per la tutela di un suo diritto; ed è questa parte per prima che deve riflettere sulla possibilità di una più adeguata soddisfazione dei suoi interessi nel caso concreto attraverso strumenti più informali e duttili, o attraverso la ricomposizione di un rapporto di natura personale o commerciale.

14. La specialità del giudizio di ingiunzione giustifica la peculiare disciplina del giudizio di opposizione rispetto alla condizione di procedibilità: si consente di avviare subito l'opposizione per permettere l'intervento del giudice attraverso i provvedimenti interinali ex artt. 648 e 649 cpc. Una volta esaurita questa fase urgente, non vi è motivo per discostarsi dalla ricostruzione generale: chi intende agire in giudizio è onerato dell'avvio della mediazione, dunque è l'opposto che è attore, portatore del diritto o dell'interesse che ritiene compresso. Come nota anche Trib. Firenze, sez. imprese, 17.1.2016 nella sua attenta critica alla decisione della SC sopra citata, proprio tale pronuncia conduce ad avvalorare questa conclusione nel momento in cui, dopo aver ipotizzato che l'opposizione sia condizionata ab origine (contro il dettato dell'art.

5, comma 4 cit.), sottolinea che successivamente, nel giudizio di opposizione, le parti riprenderanno 'le normali posizioni delle parti: opponente -convenuto sostanziale; opposto- attore sostanziale'.

15. Se questa prospettiva è condivisa, perde di rilevanza l'argomento che fa leva sulla peculiare configurazione del procedimento monitorio e della fase di opposizione. Ad esempio, il fatto che il decreto ingiuntivo divenga esecutivo e acquisti efficacia di giudicato per effetto dell'estinzione del procedimento di opposizione (art. 653, comma 1 cpc) non appare pertinente: qui si chiede all'opponente di coltivare l'opposizione e dare impulso al procedimento con atti processuali: è un ragionamento tutto endoprocedimentale. Nel caso della mediazione, invece, la 'sanzione' dell'improcedibilità è collegata alla mancata ottemperanza all'obbligo di valutare la possibilità di riattivare la propria autonomia nella ricerca di un accordo con l'altra parte. Quest'obbligo è posto in primo luogo a carico di chi intende agire in giudizio per far valere una data pretesa, e dunque alla parte opposta: si ragiona anche al di fuori del processo, valutando se non sia meglio comporre il conflitto con una soluzione più mirata, flessibile e, ove possibile, rigenerativa di rapporti in una fase stragiudiziale.

16. A maggior ragione deve ritenersi che l'onere di attivare la mediazione gravi sulla parte opposta proprio perché questa, in materia soggetta alla condizione di procedibilità, ha ritenuto non solo di non esplorare vie di definizione amichevole, ma addirittura di avvalersi di uno strumento particolarmente celere, con contraddittorio eventuale e differito. Sono ben comprensibili le ragioni che escludono tale strumento dall'onere della condizione di procedibilità, tuttavia, una volta che l'opposizione riconfiguri le posizioni ordinarie, sostanziali, delle parti rispetto alla pretesa, ben si giustifica la reviviscenza dell'obbligo di mediazione – nelle materie previste – in capo all'attore (sostanziale). Non si impone all'ingiungente di 'coltivare l'opposizione', come è stato osservato da chi segue l'orientamento opposto a quello qui accolto, ma si impone all'opposto l'attività e la connessa riflessione sui metodi a-giurisdizionali che il legislatore ha inteso porre a carico di chi voglia adire la giurisdizione.

17. In definitiva, se si parte dall'idea che la mediazione non abbia una primaria e diretta funzione deflativa e si chiarisce lo scopo dell'improcedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, deve ritenersi preferibile la tesi, tra quelle discusse in dottrina e giurisprudenza, che pone sulla parte opposta l'onere di avviare la mediazione dopo i provvedimenti ex artt. 642 e 649 cpc.

18. Resta anche escluso che possa rimettersi al giudice di valutare caso per caso quale sia la parte che sia onerata della condizione di procedibilità (così Trib. Pavia, 25.11.2015), perché la ricostruzione del sistema alla luce della ratio dell'imposizione della mediazione (ex lege o iussu iudicis) vale per ogni controversia in modo uniforme e astratto, e non si ravvisano spazi per un potere discrezionale del giudice nel caso concreto.

19. Si ritiene, dunque, che si debba assegnare alla parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione come previsto ex art 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010.

20. Va sottolineato che per considerare avverata la condizione di procedibilità, devono essere osservati due importanti profili: I. la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti; II. Deve essere esperita effettivamente la mediazione: al riguardo si rinvia alle motivazioni di cui alle precedenti ordinanze

di questo giudice del 19 marzo 2014, rg. 5210/2010 e 26.11.2014 rg.6277/2014 nonché alla giurisprudenza prevalente di merito (v. ex multis, Trib. Palermo, 16.7.2014, Trib. Rimini, ord. 16.7.2014, Trib. Bologna, 16.10.2014; Trib. Cassino, 8.10.2014, Trib. Monza, 20.10.2014, Trib. Siracusa, 17.1.2015, trib. Pavia, 9.3.2015, Trib. Milano, 7.5.2015).

P.Q.M.

1. Rigetta l'istanza formulata da parte opponente di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 3966/2015;

2. dispone l'esperimento della mediazione ex art.5, co.1 bis, D. lgs. 28/2010 e assegna termine alla parte opposta di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell'art. 4, I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell'art. 4 citato;

3. fissa udienza ex art. 420 cpc per il giorno 15.6.2016 ore 10.30 all'esito della procedura di mediazione;

4. precisa che per "mediazione" si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere - adempiano effettivamente partecipando alla vera e propria procedura di mediazione;

5. invita le parti a comunicare preventivamente al Giudice l'eventuale esito positivo della mediazione per favorire l'organizzazione del ruolo.

Il Giudice dott. Luciana Breggia

Giurisprudenza/2

La mediazione non è esperita con la presenza dei soli avvocati al 1° incontro

Trib. di: Pavia Sezione III Civile - Ordinanza del: 06-01-2016 - Giudice: Giorgio Marzocchi

TRIBUNALE DI PAVIA

ORDINANZA EX ARTT. 185 bis, cpc e 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010

Il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2015; letti gli atti e i documenti del fascicolo;

osserva

Riservato ogni provvedimento sull'ammissibilità della prova testimoniale in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di *an* e *quantum* dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio, considerati i contraddittori provvedimenti istruttori ad oggi assunti; Vista la natura della causa, lo stato dell'istruttoria, visti i particolari rapporti personali tra attore e convenuto; il valore della lite e le questioni di diritto - processuali e sostanziali - non particolarmente complesse che vengono in considerazione nel presente giudizio; Visto l'art. 185 bis, cpc;

PROPONE ALLE PARTI

di definire amichevolmente la lite nel modo seguente: parte convenuta si impegni al pagamento in favore di parte attrice della somma di euroda intendersi comprensiva di capitale, interessi e concorso nelle spe-

se legali. La somma potrà essere corrisposta in parte alla conclusione dell'accordo e in parte in rate mensili. Si invitano i difensori, ove condividessero l'opportunità della proposta definizione amichevole, a prendere contatto tra loro per concordare le concrete modalità dell'accordo; ove preferissero formalizzare l'accordo in un verbale di conciliazione giudiziale, si invitano le parti ad avanzare apposita istanza di anticipazione dell'udienza; Visto l'art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010;

osserva ancora

Nel caso non fosse raggiunto un accordo amichevole entro il 29.02.2016, invita le parti ad avviare una procedura di mediazione demandata, con le modalità e i termini che seguono. Ritenuto che il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo, essendo evidente che gli avvocati - mediatori di diritto - sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente - o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare - che all'interpello del mediatore al termine dell'incontro preliminare esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l'incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15; Trib. Vasto, Sent. 9.03.15); La mediazione non potrà quindi considerarsi ritualmente esperita con un semplice incontro tra i legali delle parti, ancorché i legali si presentino all'incontro muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, co. 1-bis e co. 2, D.Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non, per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto, di rappresentanza della parte assente. Ove, nella specie, una delle parti non si presentasse personalmente al primo incontro avanti al mediatore e sia presente solo il suo difensore quale suo rappresentante, si invita la parte presente ad avanzare al mediatore istanza di rinvio della procedura per consentire che la parte assente si presenti personalmente assistita dal difensore. Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013;

PQM

Letto ed applicato l'art. 5, co. 2, D. Lgs. 28/2010; Invita le parti ad avviare una mediazione, ponendo l'onere dell'avvio della procedura a carico della parte più diligente e avvisando entrambe le parti che, per l'effetto, l'esperimento della procedura di mediazione sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la condizione di procedibilità non potrà considerarsi avverata con un incontro preliminare tra i soli difensori ancorché muniti di procura speciale; Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 co. 3, cpc, invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che parteciperanno all'incontro, dichiara di non voler proseguire nella mediazione oltre l'incontro preliminare; Invita la parte più diligente ad allegare la presente ordinanza all'istanza di avvio della mediazione o all'adesione alla stessa, in modo che il mediatore possa averne conoscenza; Assegna alle parti il termine del 1.03.2016 per la presentazione della domanda di av-

vio della mediazione da depositarsi, in caso di mancato accordo sulla proposta giudiziale di cui sopra, presso un organismo di mediazione regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolga la sua funzione nel circondario del Tribunale di Pavia, ex art. 4, co. 1, D. Lgs. Cit.; Fissa nuova udienza per il 29.06.2016 ore 10,30, per la verifica dell'esito della mediazione tramite la produzione, a cura della parte più diligente, del verbale completo della procedura e, in caso di suo esito negativo, per la prosecuzione del giudizio con la decisione sull'ammissibilità della prova testimoniale.

Giurisprudenza/3

La mediazione è esperita solo con la presenza delle parti al primo incontro

Trib. di: Verona - Ordinanza del: 21-09-2015 - Giudice: Francesco Chiavegatti

Tribunale di Verona Sezione Procedimenti Speciali Il Giudice Dott. Chiavegatti Francesco

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 8.9.2015,

- ritenuta in via preliminare la regolare instaurazione del contraddittorio essendo l'atto di intimazione in rinnovazione stato compiutamente notificato alla XX S.R.L. via PEC e, trattandosi di società di capitali, dovendosi ritenere che la stessa sia dotata di un'organizzazione minima idonea a garantirne la continuità anche in caso di decesso dell'amministratore;

- ritenuta la concorrente e solitale responsabilità del contraente cessionario con il conduttore cedente per le obbligazioni rimaste inadempite del contratto di locazione sia in forza della disposizione di cui all'art. 36 L. 392/78, che prevede un'ipotesi di solidarietà, sia in applicazione del principio di cui a Cass. civ. Sez. III, 01-06-2004, n. 10485 ... (ma vedi anche Cass. civ. Sez. III Sent., 21-03-2008, n. 7686, Cass. civ. Sez. III Sent., 20-04-2007, n. 9486 Cass. civ. Sez. III, 09-11-2006, n. 23914), sia perché in caso contrario sarebbero ingiustamente frustrate le ragioni del locatore che subisca, non potendovisi opporre, la cessione;

- ritenuto peraltro che l'eccezione di parte resistente di cui all'art. 2560 c.c. non sia nemmeno fondata su prova scritta;

- ritenuto come l'assegno bancario di € 8.000 depositato in atti da parte intimata non possa ritenersi imputabile al pagamento delle spese condominiali residue (di € 7.487,36 a detta della stessa resistente, cfr. pag. 5 comparsa) essendo tale assegno stato emesso in favore di altro soggetto (M.T.) e trovando esso la propria corrispondente causale nell'adempimento (parziale) all'atto di transazione del 29.1.2014 (doc. prodotto all'udienza) che prevedeva proprio un credito in favore di tale soggetto;

- ritenuto che l'intimata ha proposto opposizione e che, quindi, è preclusa la possibilità di convalidare lo sfratto;

- rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che non si rilevano dagli atti gravi motivi che contrastino con l'emissione della richiesta ordinanza ex art. 665 c.p.c. secondo quanto indicato in premessa;

- dato atto del carico del ruolo, delle scoperture di sezione e degli obiettivi di gestione con riferimento allo smaltimento dell'arretrato pendente,

P.Q.M.

Visti gli artt. 665, 667, 426 e 447 bis c.p.c.,
- Ordina alle parti intimare il rilascio dell'immobile meglio descritto nell'intimazione;

- Fissa per l'esecuzione la data del 31.12.2015;

- Dispone che il giudizio prosegua con lo speciale rito locatizio e fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 1.3.2016 ore 10.00;

- Assegna alle parti costituite termine perentorio sino a 30 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie integrative degli atti introduttivi e contenuti eventuali istanze istruttorie e documenti;

- Si avverte il convenuto che, per la prosecuzione del giudizio, dovrà farsi necessariamente assistere da un difensore e che, per proporre eventuali domande riconvenzionali o per procedere a chiamata di terzo in causa, dovrà fare apposita istanza - tramite difensore munito di procura ad hoc - almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata.

- Onera la parte interessata alla prosecuzione del giudizio a procedere al tentativo di media conciliazione ex art. 5 dlgs 28/10 entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento pena l'improcedibilità del giudizio - rappresentando sin d'ora che la condizione di procedibilità non si considererà avverata ove avanti al mediatore non compaiano personalmente le parti ex art. 8 d.lgs cit. ma soltanto i difensori (cfr. Trib. Firenze Sez. II, 19-03-2014 e Trib. Bologna Sez. I, 05-06-2014) e che dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo il Giudice potrà trarre argomenti di prova utili ai fini della decisione ex art. 116 c.p.c. ed in ogni caso condannare la parte al pagamento di una somma pari al contributo unificato in favore dello Stato ex art. 8 d.lgs 28/10;

- Manda alla cancelleria di inserire copia di cortesia cartacea del presente provvedimento nel fascicolo.

Giurisprudenza/4

Roma Capitale condannata per mancata partecipazione alla mediazione ordinata dal giudice

Tribunale di: Roma - XIII Sezione Civile - Sentenza del: 17-12-2015 - Giudice: Massimo Moriconi

In NOME del POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez. XIII°
RG.59487-11 n. 25218/15 del 17.12.2015
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice *dott. cons. Massimo Moriconi*

nella causa tra (attore) e Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore convenuta ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 17.12.2015 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

S E N T E N Z A

ABSTRACT:

1. I fatti rilevanti
2. L'ordinanza del 15.12.2014 e l'invio in mediazione demandata

3. La (in)sussistenza di un giustificato motivo per non aderire, non presentandosi, all'incontro di mediazione, da parte dell'ente convenuto

4. Le conseguenze previste dall'art. 8 del decr. lgsl. 28/10 per la mancata partecipazione dell'ente ritualmente convocato al procedimento di mediazione attivato dall'attore su disposizione del giudice ex art. 5 co. II° comma

5. Le conseguenze, sul merito della causa, della mancata comparizione del Comune di Roma, senza giustificato motivo, l'art. 116 cpc

6. Le risultanze probatorie ed il risarcimento dei danni

7. Le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione previste dal decr. lgsl. 28/2010 - La sanzione del pagamento a favore dell'erario di una somma pari al contributo unificato.

8. Le conseguenze ulteriori per la inottemperanza alla disposizione del giudice ex art. 5 co. II° - La responsabilità aggravata di cui all'art.96 III° comma cpc Presupposti e ragioni della sua applicabilità alla mediazione - A) L'art.8 comma quarto bis del decr. lgsl. 28/10 non esaurisce gli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'effettivo svolgimento della mediazione - B) Le condotte dei soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione sono sussumibili nell'area di interesse dell'art.96 cpc - C) L'art. 96 cpc in combinato disposto con l'art. 3 Cost. in funzione riequilibratrice del sistema sanzionatorio apprestato per l'effettivo svolgimento della mediazione

8 bis. Il contenuto dell'art. 96 III° - Il dolo o la colpa grave - L'inottemperanza, ingiustificata, delle parti all'ordine del giudice ex art. 5 comma II° decr. lgsl. 28/10, di attivare e di partecipare alla mediazione, costituisce grave inadempienza, dalla quale può discendere l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 cpc.

9. La quantificazione della somma al cui pagamento la convenuta va condannata ai sensi dell'art. 96 co. III° cpc

10. Il danno erariale - Trasmissione degli atti alla Procura Generale della Corte dei Conti

11. Le spese processuali.

letti gli atti e le istanze delle parti, osserva:

-1- I fatti rilevanti

L'incidente è accaduto in data 3.7.2010.....

Secondo quanto riferito dall'attore, R. C. a causa delle buche presenti sul manto stradale, quel giorno alle ore 23 circa, in Piazza Augusto Righi di Roma, mentre si trovava alla guida del motociclo di sua proprietà Honda 600 tg.BD64945, all'altezza del distributore di benzina Agip, e del rivenditore di auto Ford, perdeva il controllo della moto e cadeva a terra riportando lesione alla persona e danni alla moto

Interveniva in un secondo tempo la Polizia Municipale

-2- L'ordinanza del 15.12.2014 e l'invio in mediazione demandata

Con l'ordinanza del 15.12.2014 il giudice proponeva: *il pagamento a favore di R. C. della complessiva somma di € 6.000,00 a carico di Roma Capitale. Oltre al pagamento, a carico della stessa parte, di un contributo alle spese di causa a favore dell'attore per l'importo di € 1.300,00 oltre IVA CAP e spese generali; nonché spese di consulenza tecnica di ufficio*

In particolare, e fra l'altro, l'ordinanza così motivava sulla proposta:

..in definitiva l'alternativa all'accordo è che l'esito del giudizio possa, per ciascuna delle parti, essere diverso e peggiore di quello ambito (e per quanto si dirà anche della proposta che segue), circostanza questa niente affatto anomala ma insita nella natura stessa della giurisdizione.

Al contrario, allo stato odierno degli atti, con la proposta del giudice, le parti possono predeterminare i risultati del percorso, valutarne da subito la convenienza e beneficiarne degli effetti.

Nell'ipotesi che taluna delle parti non sia disponibile ad aderire all'accordo, ne dovrà essere esposto a verbale il motivo in modo specifico, in modo da consentire al giudice di regolare, con la sentenza, le posizioni delle parti secondo giustizia (che in questo caso potrebbe equivalere a sanzionare la irragionevolezza del rifiuto ed il pregiudizievole disinteresse alla trattativa traendone le debite conclusioni a mente dell'art. 91 e co.III° dell'art. 96 cpc e nonché delle altre norme in materia di A.D.R. così come previste dalla legge e sviluppate dalla giurisprudenza, massime di questo giudice).

Con la stessa ordinanza il giudice disponeva un percorso di mediazione demandata ai sensi del comma secondo dell'art. 5 decr.lgs.28/2010 come modificato dal d.l.69/2013, che veniva regolarmente avviato dall'attore.

Nella suddetta ordinanza, il giudice aveva inoltre così motivato:

Vanno, ancora, avvertite le parti che:

a) trattandosi di soggetto pubblico (ente locale territoriale), si ricorda che, laddove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, non vi sono ostacoli a che il funzionario delegato possa gestire la procedura e, nell'ambito dei poteri attribuitigli, concludere un accordo. Ricorrendone i presupposti, anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l'attuazione dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" circolare DFP 33633 10/08/2012 9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Vale altresì sottolineare che l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica (massime non presentandosi in mediazione senza ragione alcuna) potrebbe esporla a responsabilità per danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatore comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza. Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti;

b) la proposta del giudice che segue è permeata da un contenuto di equità e che oltre a ciò l'esito dell'ulteriore corso della causa, laddove mancasse l'accordo, non consente a ciascuna delle parti di considerare definitivamente stabilizzati, nel bene e nel male, i suoi contenuti;

c) ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art. 5 decr. lgsl.28/10 come modificato dal D.L.69/13 è richiesta alle parti l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata

dal giudice oltre a poter attingere, secondo taluna interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Nessun soggetto si è presentato per il Comune di Roma, benché ritualmente convocato dall'attore, nel procedimento di mediazione, che si è per tale ragione concluso, con la sola presenza dell'attore, come attesta il relativo verbale del 8.7.2015, senza potersi entrare nel merito delle diverse posizioni delle parti.

-3- La (in)sussistenza di un giustificato motivo per non aderire, non presentandosi, all'incontro di mediazione da parte dell'ente convenuto.

Con mail del 8.7.2015 il difensore di Roma Capitale inviava all'organismo di mediazione il seguente messaggio:

..invio la presente in nome e per conto di Roma Capitale per comunicare il diniego da parte della mia assistita ad aderire alla procedura di mediazione.

Quanto sopra al fine di evitare ulteriori spese a carico dell'Amministrazione anzidetta e comunque tenuto conto delle risultanze istruttorie che certamente evidenziano la assoluta assenza di responsabilità in capo a Roma Capitale

Devesi affermare l'assoluta insussistenza di un giustificato motivo per la non partecipazione al procedimento di mediazione, e la inconsistenza delle suddette giustificazioni, per le seguenti ragioni:

I° In una realtà amministrativa e burocratica di grandi dimensioni qual'è il Comune di Roma il riferimento a: *..in nome e per conto di Roma Capitale*" che si legge nella missiva testimonia che non è stata data alcuna importanza all'invio in mediazione. E che per contro è stata platealmente violata l'avvertimento del giudice di cui alla lettera a) che precede. Ed infatti poiché la procura è stata rilasciata direttamente dal Sindaco pro tempore e non da un responsabile del procedimento o procuratore speciale, è sommamente inverosimile che il Sindaco di Roma, o chiunque altro per esso, sia stato mai e realmente investito della conoscenza dell'ordinanza e dell'invio in mediazione impartito dal giudice ed abbia assunto una qualsiasi determinazione consapevole al riguardo. La risposta quindi, pur riconducibile formalmente al soggetto convenuto, è meramente stereotipa e di stile, sintomo della trattazione dell'ordine giudiziale, da parte dell'ente territoriale, come mera questione processuale di cui si deve occupare l'avvocato al quale è stato rilasciato il mandato alla lite.

II° È viziato da manifesta miopia logico-giuridica il tentativo di giustificare il rifiuto alla partecipazione alla mediazione, affermando e ribadendo, come fa l'ente territoriale, la propria ragione e l'altrui torto, e ciò in quanto che

a) addurre la pretesa ragione contro l'altrui torto per non aderire alla mediazione è una vera e propria aporia: se questa fosse infatti una valida ragione per non partecipare al procedimento di mediazione, la mediazione non potrebbe esistere *tout court*, posto che alla base della sua ragione d'essere vi è, immancabilmente, una divergenza di vedute fra le parti in conflitto, e precisamente su dove sia allogata la ragione e dove il torto;

b) il nuovo testo dell'art. 8 del decr. lgsl. 28/10 prevede che *al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.*

Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. La norma è stata, condivisibilmente, interpretata dalla giurisprudenza nel senso che solo in presenza di ragioni formali dirimenti (più precisamente di *questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità*) sia ammissibile fermarsi alla fase introduttiva del primo incontro senza procedere oltre. In questo contesto, è ben arduo ravvisare un caso in cui possa sussistere un giustificato motivo che autorizzi l'assenza *tout court* davanti al mediatore della parte convocata;

c) le modestissime spese che la mediazione implica, sono ben ripagate dai numerosi vantaggi di un possibile accordo (cfr. anche gli artt.17 e 20 decr. lgsl. 28/10 sui benefici tributari e fiscali);

d) secondo le più recenti statistiche rese note dal Ministero della Giustizia afferenti al periodo 1° gennaio - 30 giugno 2015, il 47,0% dei procedimenti di mediazione si è concluso con un accordo quando l'aderente è comparso e ha proseguito oltre il 1° incontro.

III° Non può essere obliterato che a monte del provvedimento vi è la valutazione del giudice che ha esaminato gli atti, studiato le posizioni delle parti, ed infine adottato un provvedimento che, in relazione alle circostanze tutte indicate dal secondo comma dell'art. 5 decr. lgsl. 28/2010, testimonia il maturato convincimento del magistrato circa l'utilità di un percorso di mediazione nell'ambito del quale le parti avrebbero potuto approfondire e discutere liberamente le rispettive posizioni fino al raggiungimento di un accordo per entrambe vantaggioso.

In particolare in questa causa il giudice aveva offerto al Comune di Roma un formidabile asset per il raggiungimento di un buon accordo (cfr. punto 6 che segue)

Risulta pertanto comprovato che nel caso di specie non solo non sussiste un giustificato motivo per la mancata comparizione del Comune nel procedimento di mediazione; ma che tale rifiuto è del tutto irragionevole, illogico e contrario allo spirito ed alla lettera della legge.

-4- Le conseguenze previste dall'art. 8 del decr. lgsl. 28/10 per la mancata partecipazione del soggetto ritualmente convocato al procedimento di mediazione attivato dall'attore su disposizione del giudice ex art. 5 co.II° comma

L'art. 8 co. IV° bis prima parte del decr. lgsl. 28/2010 relativamente alla *mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione* prevede che *il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.*

La norma si applica a differenza della seconda parte dell'art. 8 co.IV° (relativa al contributo unificato) che riguarda solo le parti costituite, a tutte le parti.

-5- Le conseguenze, sul merito della causa, della mancata comparizione del Comune di Roma, senza giustificato motivo, l'art. 116

La mancata partecipazione, senza una valida giustificazione, al procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata), costituisce condotta di per sé grave perché idonea a determinare la introduzione ovvero, se già pendente, l'incrostazione ed il prolungamento di una controversia in un contesto giudiziario, quello italiano, già ampiamente saturo nei numeri e troppo dilatato nella durata.

Quanto alla possibilità di valorizzare, nel processo, come argomento di prova a sfavore di una parte, la mancata comparizione in mediazione, senza giustificato motivo, della parte convocata, si confrontano nella giurisprudenza due diverse opinioni.

Secondo una prima tesi la decisione del giudice non può essere fondata esclusivamente sull'art. 116 c.p.c., cioè su circostanze alle quali la legge non assegna il valore di piena prova, potendo tali circostanze valere in funzione integrativa e rafforzativa di altre acquisizioni probatorie.

Secondo altra opinione non vi è alcun divieto nella legge affinché il giudice possa fondare solo su tali circostanze la sua decisione, valendo come unico limite quello di una coerenza e logica motivazionale in relazione al caso concreto.

È espressione della prima teoria l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *la norma dettata dall'art. 116 comma 2 c.p.c., nell'abilitare il giudice a desumere argomenti di prova dalle risposte date dalle parti nell'interrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni da esso ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo, non istituisce un nesso di consequenzialità necessaria tra eventuali omissioni e soccombenza della parte ritenuta negligente, ma si limita a stabilire che dal comportamento della parte il giudice possa trarre 'argomenti di prova', e non basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze (fra le tante Cassazione civile, sez. trib., 17/01/2002, n. 443).*

La norma in questione merita senz'altro una maggiore utilizzazione anche se a differenza di altri casi in cui da una determinata circostanza è consentito ritenere provato *tout court* il fatto a carico della parte che tale circostanza subisce, in questo caso la legge prevede che il giudice possa utilizzarla per trarre dalle circostanze valorizzate "argomenti di prova".

La norma dell'art.116 c.p.c. viene richiamata dal legislatore della mediazione (art. 8 decr. lgs. cit.) nell'ambito della ricerca ed elaborazione di una serie di incentivi e deterrenti volti a indurre le parti, con la previsione di vantaggi per chi partecipa alla mediazione e di svantaggi per chi al contrario la rifugge, a comparire in sede di mediazione al fine di pervenire a un accordo amichevole che prevenga o ponga fine alle liti.

Ciò sul presupposto che le statistiche ufficiali dimostrano sempre più alte percentuali di accordi in presenza della comparizione della parte convocata.

Ne consegue, tali essendo le finalità del richiamo dell'art.116 c.p.c nel decr. lgs. 28/10, che equivarrebbe a tradire la *ratio* della norma, svalutarne la portata, considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori previsti dall'ordinamento giuridico.

Va considerato che nell'attuale situazione, affetta da una endemica lunghezza nei tempi di risposta alla domanda di giustizia, causata principalmente dalla imponente mole di cause iscritte nei tribunali e delle corti; e viste le sempre più gravi e negative conseguenze sociali, economiche e di immagine anche internazionale del Paese, derivanti dal ritardo nella definizione dei processi, sia necessario rivalutare quanto previsto dall'art.116 cpc.

È necessario tuttavia fissare delle regole precise al riguardo.

Deve essere ben chiaro in primo luogo che giam-

mai la mancata comparizione in sede di mediazione potrà costituire argomento per corroborare o indebolire una tesi giuridica, che dovrà sempre essere risolta esclusivamente in punto di diritto.

A favore o contro la parte non comparsa in mediazione.

Ed infatti lo strumento offerto dall'art. 116 c.p.c. attiene ai mezzi che il giudice valuta, nell'ambito delle *prove libere* (vale a dire dove si esplica il principio del libero convincimento del giudice precluso in presenza di *prova legale*) ai fini dell'accertamento del fatto.

L'argomento di prova appartiene all'ampio armamentario degli strumenti utilizzati dal giudice in un ambito in cui non opera la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale si può fondare direttamente il convincimento.

Nel processo di inferenza dal fatto al convincimento l'argomento di prova ha la stessa potenzialità probatoria indiretta degli indizi.

E come le presunzioni semplici ha come stella polare il criterio della *prudenza* (art. 2729 c.c.) che deve illuminarne l'utilizzo da parte del giudice.

Va ricordata quella giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto che l'effetto previsto dall'art. 116 c.p.c. può – secondo le circostanze – anche costituire *unica e sufficiente fonte di prova* (Cassazione civile, sez. III°, 16/07/2002, n. 10268, che così si esprime: *Quanto a questa ultima norma – art. 116 c.p.c. n.d.r. – in particolare, essa attribuisce certo al giudice il potere di trarre argomento di prova dal comportamento processuale delle parti – e però, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ciò non significa solo che il comportamento processuale della parte può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma anche che esso può da solo somministrare la prova dei fatti, Cass. 6 luglio 1998 n. 6568; 1 aprile 1995 n. 3822; 5 gennaio 1995 n. 193; 14 settembre 1993 n. 9514; 13 luglio 1991 n. 7800; 25 giugno 1985 n. 3800).*

Tuttavia il giudice opina che almeno di regola e secondo le circostanze sia preferibile ritenere che gli argomenti di prova che possono essere desunti dalla ingiustificata mancata comparizione della parte chiamata in mediazione abbiano lo scopo e l'utilità di integrare gli elementi di giudizio già presenti.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la evidente assenza di giustificati motivi per la mancata partecipazione dell'ente convenuto alla mediazione demandata dal giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgs. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito, nel senso di ritenere raggiunta la prova – per quanto e nei limiti *infra* illustrati – della fondatezza degli argomenti dell'attore.

-6- Le risultanze probatorie ed il risarcimento dei danni

Già nell'ordinanza del 15.12.2014 il giudice aveva puntualizzato alcune fondamentali circostanze e valutazioni.....

Invero l'applicazione delle tabelle di punto ha il vantaggio di attenuare la possibilità di trattamenti diversi per situazioni analoghe (come pure quello di consentire alle parti di addivenire più agevolmente a soluzioni transattive extragiudiziali).

Senza che ciò escluda la doverosità da parte del giudice (correlativa alla legittima aspettativa della parte) di personalizzare, ove necessario, l'ammonta-

re degli importi riconosciuti al fine di rendere effettivo e completo il ristoro.

In definitiva all'attore spetta complessivamente la somma di € 13.000,00 che si riduce a € **9.100** per il concorso di colpa, oltre interessi legali fino al saldo.

-7- Le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione previste dal decr. lgsl. 28/2010 – La sanzione del pagamento a favore dell'erario di una somma pari al contributo unificato.

Non avendo partecipato, ingiustificatamente, Roma Capitale al procedimento di mediazione al quale era stata convocata la stessa va condannata al versamento all'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La cancelleria provvederà alla riscossione.

-8- Le conseguenze ulteriori per la inottemperanza alla disposizione del giudice ex art. 5 co. II° – La responsabilità aggravata di cui all'art. 96 III° comma cpc Presupposti e ragioni della sua applicabilità alla mediazione – A) L'art. 8 comma quarto bis del decr. lgsl. 28/10 non esaurisce gli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'effettivo svolgimento della mediazione – B) Le condotte dei soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione sono sussumibili nell'area di interesse dell'art. 96 cpc – C) L'art. 96 cpc in combinato disposto con l'art. 3 Cost. in funzione riequilibratrice del sistema sanzionatorio apprestato per l'effettivo svolgimento della mediazione

Occorre rispondere ad alcuni interrogativi attinenti

1. al dubbio che l'art. 8 comma quarto bis del decr. lgsl. 28/10 possa esaurire, delimitandoli in modo non estensibile, gli strumenti legali *latu sensu* sanzionatori posti a presidio dell'effettivo svolgimento della mediazione;

2. alla pertinenza o meno delle condotte dei soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione a quelle sussumibili nell'area di interesse dell'art. 96 cpc;

3. alla sussistenza della colpa grave.

Ed ancora, chiedersi se il sistema *latu sensu* sanzionatorio apprestato dalla legge a presidio dell'effettivo svolgimento della mediazione sia conforme all'art. 3 della Costituzione.

4. Quanto al primo interrogativo va osservato:

contro il rischio della mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione l'art. 8 comma quarto bis del decr. lgsl. 28/10 predispone specifici deterrenti e precisamente la possibilità dell'utilizzo dell'art. 116 cpc da parte del giudice e la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Alla domanda se possa essere applicata anche la sanzione di cui all'art. 96 cpc non espressamente menzionata dall'art. 8 decr. lgsl. cit, si deve dare risposta univocamente affermativa.

Che si impone, non potendo valere a pena di grave *vulnus* al sistema processuale, il brocardo *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*

Invero, l'art. 96 cpc è norma aperta, cioè di generale applicazione e non può neppure concettualmente essere ipotizzata, pena una grave aporia, un'interpretazione che condizioni il suo perimetro applicativo all'esistenza di una espressa previsione per singoli casi.

Ciò trova conferma nello stesso decr. lgsl. 28/10 che all'art.13, all'atto di prevedere una specifica di-

sciplina delle spese di causa in materia di proposta del mediatore irragionevolmente non accettata, fa comunque salva *l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile*

Piuttosto quindi, è giocoforza affermare che sono gli strumenti previsti dall'art. 8 del decr. lgsl. 28/10 ad aggiungersi, in virtù di una specifica previsione di legge, alle norme di generale applicazione (qual è l'art. 96 cpc) per le quali non è necessario uno specifico richiamo.

5. Quanto al secondo interrogativo va osservato:La possibilità di applicare l'art. 96 cpc, nel caso di ingiustificata partecipazione della parte convocata al procedimento di mediazione deriva dai seguenti e convergenti parametri logico-sistematici:

1. nel caso dell'art. 5 II° decr. lgsl. 28/2010 (diversamente dalla mediazione obbligatoria) il giudice ha effettuato una valutazione di mediabilità concreta e specifica (relativa all'*an*, al momento in cui disporla, ed alle circostanze oggettive e soggettive che hanno evidenziato l'utilità del tentativo di conciliazione): il disvalore del rifiuto di partecipare all'incontro è quindi, all'evidenza, ben più elevato rispetto al caso della mediazione obbligatoria;

2. l'applicazione della misura sanzionatoria (dell'art. 96 III°) non è una conseguenza automatica della mancata partecipazione, ma di una valutazione specifica e complessiva della condotta del soggetto resistente con riferimento, fra l'altro ma non solo, all'assenza di giustificati motivi per non partecipare ed al grado di probabilità del raggiungimento di un accordo in caso di partecipazione (fattore quest'ultimo che, in questo caso il giudice aveva ben evidenziato nell'ordinanza di invio); cosicché tanto più alte ed evidenti si appalesano tali possibilità tanto più grave e meritevole di sanzione (art. 96 cpc) si connota l'ingiustificato rifiuto;

3. il collegamento, già insito nell'essere la mediazione condizione di procedibilità, fra procedimento giudiziario (causa) e procedimento esterno (mediazione) è strettissimo e sincronico nella mediazione demandata. Nella quale si radicano più che altrove, molteplici punti di contatto e di interferenza con la causa (le indicazioni offerte alle parti ed al mediatore da parte del giudice nell'ordinanza di invio in mediazione demandata; la proposta del mediatore – che il giudice può propiziare nell'ordinanza- con i suoi possibili riflessi nella causa in caso di mancato accordo; la consulenza in mediazione con gli effetti della producibilità ed utilizzabilità nella causa in caso di mancato accordo, alla stregua dei requisiti, con i limiti e per gli effetti indicati dalla giurisprudenza);

4. la *doverosità* della partecipazione delle parti al procedimento di mediazione, se è predicata in modo *diretto* dalla legge per quanto riguarda la parte onerata dalla condizione di procedibilità, e solo *indiretto*, come si argomenta dal contenuto dell'art. 8 co.4 bis decr. lgsl. 28/10, per quanto riguarda il convenuto, acquista ben più pregnante spessore e cogenza, quanto a quest'ultimo, a seguito della mediazione demandata riformata, nella quale l'ordine (e non come nel testo previgente un mero invito), del giudice si rivolge direttamente a tutte le parti, nessuna esclusa, rendendo manifesta ed esplicita la doverosità della partecipazione al procedimento di mediazione. In entrambi i casi la circostanza che siano state previste delle sanzioni per la mancata partecipazione attesta formalmente ciò che è ovvio

sostanzialmente, vale a dire che l'attivazione della procedura di mediazione non afferisce solo ad un onere, in quanto a seguito dell'istanza nascono obblighi – sanzionati- di partecipazione a carico di tutte le parti in conflitto (istante e chiamato)

Emerge con evidenza da quanto precede che con l'applicazione dell'art. 96 co. III° viene sanzionata la condotta del soggetto renitente prima di tutto *processuale*, cioè *interna ed appartenente alla causa*, dove tale espressione afferisce alla scelta del soggetto di non tenere nella giusta considerazione l'ordine impartitogli dal giudice, opponendogli un ingiustificato rifiuto.

Ne consegue che l'applicazione dell'art. 96 co. III° cpc alla fattispecie della mancata partecipazione al procedimento di mediazione demandata non è solo questione ed interesse dell'istituto della mediazione, al cui presidio soccorrono (anche) norme interne alla legge che la disciplina (art. 8 decr. lgsl. 28/2010), *ma ben di più e prima*, di disciplina del processo e di condotta processuale, che si qualifica scorretta e sanzionabile proprio nella misura in cui senza valida ragione viene disatteso un ordine legalmente dato dal giudice.

Art. 96 cpc, mediazione ed art. 3 della Costituzione

L'applicazione dell'art. 96 III° può avere inoltre, nel contesto di cui si discute, la funzione di un salutare e necessario riequilibrio del sistema sanzionatorio della mediazione, altrimenti palesemente sbilenco. E, in definitiva, consentire una interpretazione costituzionalmente orientata (dall'art. 3 Cost), delle norme che la disciplinano.

Come è noto, l'attivazione del procedimento di mediazione è stata dal legislatore prevista quale condizione di procedibilità (art. 5 decr. lgsl. 28/2010) delle domande giudiziali nelle materie di cui all'art. 1 bis decr. lgsl. cit. (mediazione obbligatoria), come pure, dal 2013 ed a prescindere dalla materia, nel caso di mediazione demandata dal giudice.

Qual è la ragione d'essere di tale condizione di procedibilità e quale l'obiettivo del legislatore?

La risposta al primo interrogativo è molto agevole.

Una riforma epocale destinata ad incidere profondamente ed in modo definitivo su una antica cultura giuridica formata ed avveza pressoché esclusivamente all'aspra gestione della contesa giudiziale, con l'innesto di una massiccia dose di cultura conciliativa, non può produrre i suoi effetti, da un giorno all'altro, solo con un invito del legislatore.

Occorrono forti incentivi e deterrenti per le prevedibili naturali resistenze al Nuovo, anche quando sicuramente, come in questo caso, un Nuovo molto positivo, perché diretto a rivitalizzare la giurisdizione, ripimentrandola in ambiti dove è davvero necessaria. Senza la pretesa, che sarebbe errata e velleitaria, di sostituirla *tout court*, ma affiancandole un valore aggiunto che consiste nella possibilità per le parti, in moltissimi casi, nell'area dei diritti disponibili, di pervenire con l'aiuto di un mediatore professionale e imparziale, all'accordo. Prevenendo o ponendo fine ad una lite.

Una cultura quindi della pacificazione sociale, piuttosto della esasperazione del conflitto giudiziario immanente ed ubiquo.

Anche per l'individuazione dell'obiettivo, la risposta è agevole

Si può ipotizzare che il legislatore si volesse accontentare del semplice dato formale dell'avvenuta presentazione dell'istanza di mediazione da parte del soggetto onerato?

Si può ipotizzare che per il legislatore fosse del tutto indifferente che l'istante si presentasse effettivamente davanti al mediatore per esperire la mediazione? E che potesse essere sufficiente, per le esigenze perseguite con questa riforma, un ruolo del mediatore puramente notarile, di attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda?

E' del tutto evidente, al contrario, che il legislatore ha perseguito un obiettivo sostanziale, vale a dire che le parti in conflitto esperissero concretamente la mediazione, vale a dire si incontrassero personalmente e tentassero, discutendo con la presenza attiva e fattiva del mediatore, di accordarsi.

A questo serve la condizione di procedibilità. Per questo è stata prevista per la parte onerata una sanzione assai pesante, vale a dire l'improcedibilità della domanda con conseguente condanna alle spese, per il caso di non attivazione del procedimento di mediazione, obbligatoria e demandata.

Se così stanno le cose e così precisamente stanno, non v'è chi non veda come il raggiungimento di tale obiettivo si scontra con la irragionevole sproporzione, al ribasso, della sanzione prevista a carico del soggetto convocato renitente.

Quest'ultimo, per quanto ingiustificata sia la sua assenza, subisce l'applicazione (certa) di una sanzione pari al contributo unificato, all'evidenza di scarsa o nulla deterrenza (essendo una somma fissa, del tutto imbelles per soggetti possidenti, come enti, assicurazioni, banche e per stare al caso in esame ad un ente territoriale), e l'eventuale utilizzo da parte del giudice dell'art. 116 cpc le cui limitate potenzialità sono state *supra* ampiamente descritte e che, peraltro, nel caso in cui la soccombenza sia stata per altro verso già attinta, è del tutto fuori luogo ed inutile.

Quindi in moltissimi casi e nella sostanza, non vi è (nella legge 28) a carico del convocato che non voglia pregiudizialmente partecipare al procedimento di mediazione nessuna sanzione.

Tale sbilanciamento non è poca cosa, per l'ovvia considerazione che l'accordo non si fa con una parte sola, sicché in definitiva a serve l'esistenza (nella legge 28) di un forte spinta a mediare – la sanzione di improcedibilità della domanda – a carico di uno solo dei contendenti.

Da quanto segue risulta chiaramente dimostrata la sostanziale equità costituzionale (ed invero non si vede per quale ragione logica, e con quale giustizia, l'importanza della partecipazione all'incontro di mediazione, predicata con limpida chiarezza dal legislatore, dovrebbe essere adeguatamente presidiata solo nei confronti di una sola delle parti in conflitto e non dell'altra) dell'utilizzo dell'art. 96 III° cpc (anche) in funzione riequilibratrice delle posizioni delle parti rispetto ai mezzi legali applicabili per rendere effettiva la loro partecipazione all'esperimento di mediazione.

-8 bis- Il contenuto dell'art. 96 III° Il dolo o la colpa grave – L'inottemperanza, ingiustificata, della parte all'ordine del giudice ex art. 5 comma II° decr. lgsl. 28/10, di partecipare alla mediazione, costituisce grave inadempienza, dalla quale può discendere l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 cpc

L'art. 96 dispone che:

I° se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna,

oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

II° Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore precedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

E per quel che qui interessa:

III° In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:

- in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un *somma di denaro* ;
- non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
- l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
- a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
- infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.

Come rivela in modo inequivoco la locuzione *in ogni caso* la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Benché non sia richiesto espressamente dalla norma, si ritiene dalla giurisprudenza necessario anche il requisito della *gravità* della colpa.

A ben vedere nel caso che ci occupa, non di colpa (sia pure grave) trattasi, ma di **dolo**, in quanto la parte convocata si è volontariamente e consapevolmente sottratta all'obbligo, derivante dall'ordine impartito dal giudice, di presentarsi e partecipare alla mediazione, di cui era perfettamente a conoscenza (come dimostra la pur errata e fuorviante giustificazione riferita)

La giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombente, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed

è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa, tale che la condotta soggettiva risulti caratterizzata, come in questo caso, da noncuranza dell'ordine del giudice, da deresponsabilizzazione della P.A., da pervicace volontà di protrarre la lite quale che ne siano le conseguenze.

La sussistenza di tali requisiti potrà essere riscontrata ricavandola da qualsiasi indicatore sintomatico.

Nel caso in esame, in presenza di chiare e comprovate circostanze (indicate dal giudice nell'ordinanza di invio in mediazione) che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta della P.A. convenuta integra certamente (laddove non si ritenesse -come si ritiene - sussistere il dolo) la colpa grave.

Deve affermarsi che il volontario ed ingiustificato rifiuto di aderire ad un ordine del giudice civile, legittimamente dato, va sempre considerato grave ed infatti l'ordinamento prevede rimedi, sanzioni e deterrenti di variegata natura e contenuto, a carico della parte (e talvolta anche del terzo) renitente.

Per il convergente e necessario fine che l'ordine non rimanga *telum imbellis sine ictu* e venga in tal modo, in maggiore o minore misura, intralciato e sabotato il buon governo della causa da parte del giudice.

Ed infatti se gli ordini del giudice, quando previsti e impartiti, potessero essere impunemente rimanere vani e inascoltati, il sistema processuale verrebbe gravemente depotenziato con forti e irreparabili ricadute sulla sua efficienza e, di conseguenza, gli stessi fondamenti sociali della civile convivenza verrebbero messi a repentaglio.

In realtà lo *iussum* del giudice trova sempre un adeguato presidio nell'ordinamento.

Di ciò può essere data ampia prova e di esempi se ne possono fare in gran numero.

Fermo restando che lo stesso sistema della esecuzione forzata non è altro che lo strumento per rendere coattivo e imperativo lo *iussum* esecutivo giudiziale, le sanzioni possono essere dirette e prevedere la condanna della parte (e talvolta anche di un terzo) al pagamento di somme di danaro così come previsto a carico di chi si sottrae volontariamente al provvedimento che dispone l'assunzione della testimonianza e di chi si rifiuta di adempiere all'obbligo di un fare (o non fare) infungibile (art. 614 bis cpc)..

Come pure consistere in sanzioni penali come nel caso dell'art. 388 del codice penale..

Ovvero, possono essere indirette, nei casi in cui le conseguenze dell'inottemperanza vanno ad attingere, negativamente, il merito, come nel caso della mancata risposta all'interrogatorio formale, dell'art. 116 cpc, dell'art. 118 cpc, etc.

In altri casi ancora dall'inottemperanza possono scaturire misure coercitive (è il caso dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc al quale, ove inadempito, può seguire il sequestro di cui all'art. 670 cpc)

Ciò per dire e concludere che l'inottemperanza, ingiustificata, delle parti (di regola quella convocata, posto che per l'istante sussiste adeguata sanzione ed infatti all'ordine della demandata segue nella quasi totalità dei casi l'introduzione del procedimento di mediazione), all'ordine del giudice ex art. 5 comma II° decr. Igs. 28/10, non solo di introdurre, ma di partecipare effettivamente alla mediazione,

costituisce sempre grave inadempienza, dalla quale ben può discendere, secondo le circostanze del caso, l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 cpc.

Nel caso in esame, infine, la circostanza del riconosciuto concorso di colpa non elide la gravità della colpa del Comune per la evidente ragione che nell'ordinanza del 15.12.2014 il giudice aveva già segnalato la possibilità che fosse ravvisato un certo grado di imprudenza del conducente, concorrente con la negligenza dell'ente territoriale per lo stato di totale abbandono in cui versava la superficie stradale in questione.

Di talché proprio da tale precisazione l'ente territoriale avrebbe potuto trarre vantaggio (e risparmio) dalla negoziazione, partecipando utilmente al procedimento di mediazione.

-9- La quantificazione della somma al cui pagamento la convenuta va condannata ai sensi dell'art. 96 co.III° cpc

L'ammontare della somma deve essere rapportato:

1. Allo stato soggettivo del responsabile, perché il dolo e la coscienza volontarietà della condotta censurabile ex art. 96 co.III° è più grave della colpa. *In questo caso vi è stata una volontaria condotta de-responsabilizzata del Comune di Roma, che disattendendo il motivato e ragionevole invito del giudice a trovare un conveniente accordo tenendo conto di quanto argomentato nell'ordinanza, ha preferito portare la causa alle estreme conseguenze, aggravando inutilmente il lavoro del giudice, piuttosto che ragionare e discutere responsabilmente in sede conciliativa, con sicuro risparmio anche per le casse dell'ente territoriale.*

2. Alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggiore o minore capacità anche in termini organizzativi, di preparazione professionale, culturale, tecnica, di assumere condotte consapevoli (si tratta di un parametro che riguarda la scusabilità, ove esistente, in misura maggiore o minore, della condotta censurata). *In questo caso la condotta dell'Ente territoriale non è scusabile per le ragioni dette.*

3. Alla rilevanza delle conseguenze della condotta censurata. Ed a quanto ciò abbia inciso sulla parte vittoriosa sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo per lo stress aggiuntivo connesso all'incertezza dell'esito della lite ed al protrarsi dell'attesa del conseguimento del bene della vita atteso. *Una conciliazione, facilmente conseguibile, visti i presupposti, avrebbe evitato tali ultime conseguenze che possono ritenersi verosimilmente verificate a carico dell'attore.*

4. Alla forza ed al potere economico del responsabile, che secondo le circostanze può risultare avere abusato con la sua azione o la sua resistenza, del giudizio, dei suoi tempi e del modo di gestirlo. *All'evidenza per un ente di enorme dimensioni, con responsabilità individuali diffuse, qual'è Roma Capitale, la durata della causa e l'eventualità della condanna alle spese connesse ad una possibile soccombenza non costituisce una remora sufficiente ad evitare condotte processuali censurabili.*

5. Alla perseveranza della condotta censurata. Laddove il soccombente non abbia manifestato alcuna resipiscenza perseverando con argomenti manifestamente errati. *E l'evidente caso che ci occupa dove la giustificazione addotta dall'ente territoriale per non partecipare alla mediazione è stata puramente*

di stile ed erronea, quando ancora all'udienza di verifica si sarebbe potuta fare emergere una qualche disponibilità alla conciliazione propiziata dal giudice.

6. Alla necessità che in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, ed in particolare alla sua capacità patrimoniale, la condanna ex art. 96 co III° cpc costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile. *Nei confronti di un'amministrazione pubblica tale provvedimento acquista maggiore efficacia, tale da essere in grado di sensibilizzare direttamente il funzionario responsabile e quello titolare del rapporto organico, se accompagnato dalla trasmissione degli atti all'Organo competente (Procura Generale della Corte dei Conti) per l'accertamento del danno erariale (in questo caso commisurabile quanto meno alla somma per la quale viene emessa condanna ex art. 96 co. III° cpc; ed al contributo unificato), incumbente che, valutata ogni circostanza, debbesi senz'altro adottare in questo caso.*

Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro di riferimento, una somma di ammontare pressoché pari a quella liquidata a titolo di sorte.

Nel caso di specie, pertanto, si reputa giusto ed equo condannare l'ente convenuto al pagamento della somma di € 8.000,00=

-10- Il danno erariale – Trasmissione degli atti alla Procura Generale della Corte dei Conti

Come da ordinanza che segue.

-11- Le spese processuali

Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'attore.

La sentenza è per legge esecutiva.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

CONDANNA Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento dei danni che determina in favore di R. C. nella complessiva somma di € **9.100.000** oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;

CONDANNA Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore dell'attore in complessivi € **3.500,00** per compensi oltre IVA, CAP e spese generali;

CONDANNA Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore al pagamento ai sensi dell'art. **96 co. III°** in favore di R. C. della somma di € **8.000,00** ;

CONDANNA Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per la riscossione;

DISPONE con separata ordinanza, l'invio degli atti e della sentenza alla Procura Generale della Corte dei Conti per la valutazione dei danni erariali;

SENTENZA esecutiva

M
O
D
U
L
O
A
B
B
O
N
A
M
E
N
T
O

Il/la sottoscritto/a

Nome Cognome

Professione Ditta/Ente/Organismo

Via

Cap Città Prov.

Telefono/cellulare Fax

e-mail

C.F. P.IVA

desidera sottoscrivere l'abbonamento alla rivista

la **MEDIAZIONE: UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO**

- 1 Abbonamento annuale (4 numeri) € 80,00 (cartaceo) - € 40,00 (online Iva 22% compresa)
- 5 Abbonamenti annuali (4 numeri) € 300,00 (cartaceo) - € 180,00 (online Iva 22% compresa)
- 10 Abbonamenti annuali (4 numeri) € 500,00 (cartaceo) - € 330,00 (online Iva 22% compresa)
- 100 Abbonamenti annuali (4 numeri) € 2000,00 (solo online Iva 22% compresa)

 ACQUISTO DI SINGOLI NUMERI ARRETRATI

N. Anno..... € 20,00 (cartaceo, spedizione inclusa) - € 12,00 (online Iva 22% compresa)

Modalità di pagamento: Bonifico bancario. IBAN IT45N0200805133000400565301 Assegno Bancario (allegato) Assegno circolare (allegato)

N. del di € Banca

Intestazione: Centro Studi ADR S.r.l.

Come sottoscrivere l'abbonamento:

- ▶ Inviare questo modulo (o fotocopia) in busta chiusa a: Centro Studi ADR S.r.l., Via Dardanelli 33, 00195 Roma
- ▶ per e-mail: abbonamenti@rivistalamediazione.it
- ▶ dal sito internet **www.rivistalamediazione.it** compilando il modulo online
- ▶ per conoscere le nostre convenzioni, vi invitiamo a visitare il sito www.rivistalamediazione.it

In caso di disdetta dell'abbonamento, verrà rimborsata la differenza dei numeri non spediti; in caso contrario, verrà automaticamente rinnovato per l'anno successivo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003 - ART. 13)

La Rivista *la* MEDIAZIONE garantisce la riservatezza dei dati da Lei comunicati e La informa che potrà richiedere la loro cancellazione o rettifica scrivendo a: Centro Studi ADR S.r.l. - Via Dardanelli, 33 - 00195 Roma.

I Suoi dati saranno utilizzati per scopi amministrativi e logistici relativi alla sottoscrizione dell'abbonamento nonché per informarLa di ulteriori iniziative editoriali, culturali, di ricerca, eventi e manifestazioni.

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

la **MEDIAZIONE**, la prima rivista di cultura della risoluzione e prevenzione dei conflitti, è uno strumento di consultazione unico nel suo genere per autorevolezza, contenuti, approccio scientifico.

L'AUTOREVOLEZZA

la **MEDIAZIONE** nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

I CONTENUTI

Ogni tre mesi, sulle pagine della nuova rivista troveranno ampio spazio: dibattiti, commenti e contributi sui temi di attualità nel settore; approfondite analisi sulle modalità di risoluzione dei conflitti; studi comparati sull'evoluzione della mediazione nei diversi ordinamenti, con particolare riferimento all'Unione Europea; informazioni su quanto viene prodotto all'estero, in sedi accademiche e professionali, che riguardano la pacificazione dei rapporti in ogni suo aspetto.

L'APPROCCIO SCIENTIFICO

su *la* **MEDIAZIONE** lo studio della materia viene svolto sia da un punto di vista giuridico-economico e di mercato che delle tecniche di comunicazione e di negoziazione. Un esclusivo taglio interdisciplinare che offre nuovi elementi di informazione e di documentazione ed apre quindi nuove frontiere di pensiero e di manovra.

la **MEDIAZIONE** si rivolge a chi vede nella pacificazione dei rapporti un vantaggio sociale e competitivo e il mondo in cui si muove il proprio business.